

SINTESI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

CONSIDERAZIONI DEI SOGGETTI RISPONDENTI DI CARATTERE GENERALE

Operatore 1

R1. Condivide, in via generale, l'analisi e l'orientamento dell'Autorità il quale prende le mosse dall'attuazione dal quadro normativo vigente costituito:

- dalle norme che il d.lgs. n. 259/03 recante il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (nel seguito, "Codice") contiene in materia di installazione delle reti di comunicazione elettronica e di oneri imponibili agli Operatori (artt. 26, 34, 35, 86, 88, 89, 93 e 94);
- dalle disposizioni stabilite dal Legislatore nazionale al fine di ottimizzare le attività di scavo e di posa delle infrastrutture di comunicazione elettronica, in concomitanza con le attività per la realizzazione di opere civili (art. 40 della legge n. 166/2002);
- dalle disposizioni che, al fine di favorire lo sviluppo della larga banda e la rapida diffusione delle reti di nuova generazione, consentono l'accesso, senza oneri, da parte degli Operatori alle infrastrutture civili pubbliche esistenti (art. 2 del d.l. n. 112/08, convertito nella legge n. 133/08).

Al fine di consentire una corretta applicazione del quadro normativo vigente, accoglie con favore un intervento dell'Autorità teso a:

- garantire l'unitarietà e l'uniformità su tutto il territorio nazionale dei procedimenti autorizzatori per l'installazione delle reti di comunicazione elettronica, applicando il principio della semplificazione amministrativa;
- assicurare che agli operatori di comunicazione elettronica non vengano imposti oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o comunque non giustificati rispetto all'attività da remunerare;
- consentire, attraverso l'istituzione del Catasto delle infrastrutture, l'accesso degli operatori di comunicazione elettronica ad informazioni aggiornate relative alla presenza di infrastrutture esistenti e ai nuovi progetti in grado di ospitare reti di comunicazione elettronica.

In tale contesto ritiene che l'esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori da parte dell'Autorità possa essere la soluzione idonea a consentire il rispetto della normativa sopra richiamata, ad oggi ancora ampiamente disattesa. Ciò permetterà anche la riduzione del contenzioso in essere tra Operatori di comunicazione elettronica ed Enti terzi, ivi inclusi gli Organismi di diritto pubblico.

Inoltre ritiene che l'analisi dell'Autorità debba anche tenere conto di quanto stabilito dall'art. 12 della nuova direttiva quadro che ritiene *self-executive* dal 25 maggio 2011. Tale disposizione non solo estende la lista di infrastrutture oggetto di obblighi di condivisione (ivi compresi, tra l'altro, edifici o accesso ad edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione), e i soggetti identificati come destinatari di tali obblighi (pubblici e privati, inclusi gli operatori di comunicazione elettronica SMP e non SMP), ma soprattutto riconosce all'Autorità la facoltà di imporre i suddetti obblighi di condivisione senza che ricorrano le specifiche condizioni previste dall'art. 89 del Codice attuale.

L'allineamento del Regolamento alla nuova normativa comunitaria consentirà di perseguire obiettivi di efficienza e di ottimizzazione degli investimenti per lo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica.

Ciò premesso, osserva quanto segue.

La legittimazione dell'Autorità ad emanare il Regolamento si rinviene all'art. 2 del d.l. n. 112/08, come convertito dalla legge n. 133/08, che espressamente delega l'Autorità ad emanare un Regolamento con riferimento alle sole Reti Dorsali.

Tuttavia, ritiene che le norme stabilite dal Capo V – “Disposizioni relative a reti ed impianti” – del Codice e dalle altre leggi vigenti espressamente richiamate dall'Autorità (d.l. n. 112/08, come convertito dalla legge n. 133/08 e successive modifiche; legge n. 166/02) si applicano a qualunque tipo di installazione di rete, indipendentemente dalla tratta di rete interessata, dorsale o d'accesso che sia.

Pertanto ritiene che sia riduttivo limitare alle sole reti dorsali l'attuazione della disciplina vigente, così come previsto dal Capo II – “Regolamento per la installazione di reti dorsali di comunicazione elettronica” – dello schema di provvedimento in esame.

Comunque ritiene che le disposizioni previste ai Capi III, IV e V dello schema di provvedimento in esame (in tema di catasto, condivisione delle infrastrutture e Linee Guida) siano esplicitamente applicabili anche alla Rete di Accesso.

R2. In secondo luogo rileva come in più punti dello schema di Regolamento, di cui all'Allegato B, e delle Linee Guida, di cui all'Allegato 1, sia stata utilizzata l'espressione “concessione dei diritti di passaggio”, riferita alle ipotesi in cui un operatore di telecomunicazioni debba installare infrastrutture di comunicazione elettronica in proprietà pubblica.

Richiama che la “concessione” è generalmente intesa come l'atto con cui una Pubblica Amministrazione concede ad un soggetto un diritto che questi non ha; con “autorizzazione”, invece, si individua l'atto che, più semplicemente, rende possibile l'esercizio di un diritto che già appartiene al soggetto richiedente.

In tale contesto ritiene inequivocabile che gli operatori di comunicazione elettronica, in quanto titolari di apposita autorizzazione, siano già titolari del diritto di installare le proprie reti su beni “pubblici”, come peraltro confermato dal riconoscimento *ex lege*, agli operatori medesimi, di autonomo potere espropriativo anche nei confronti dei beni demaniali.

A conferma di quanto sopra, richiama l'art. 26 del Codice, laddove è previsto che le "imprese autorizzate hanno il diritto di richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture".

In virtù delle considerazioni appena esposte propone di sostituire, ovunque ricorra, la citata espressione "concessione dei diritti di passaggio" con l'espressione, ritenuta più corretta, "autorizzazione all'esercizio dei diritti di passaggio".

Proprietario di infrastrutture/concessionario 1

R3. Fornisce delle osservazioni in merito alle premesse del Regolamento ove vengono indicate le fonti normative poste a base della materia nonché le definizioni relative alle norme citate.

Per quanto attiene le *fonti normative*, nell'evidenziare l'importanza del riferimento al *Codice della Strada* (di seguito anche C.d.S.) ed al relativo *Regolamento di Esecuzione e di Attuazione* rappresenta che dovrebbe essere richiamata anche la legge 449/1997, art. 55 comma 23, in virtù della quale detto soggetto ha il potere di imporre entrate proprie attraverso il provvedimento di determinazione annuale dei canoni, previo nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il proprietario di infrastrutture rispondente ricorda, infatti, che, nella sua qualità di Concessionario dello Stato (Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di Ente proprietario della strada cui è demandata la sorveglianza e la tutela delle strade ed autostrade, è il soggetto competente a rilasciare ai soggetti richiedenti, ai sensi degli artt. 14 e 25-28 del Codice della Strada, le autorizzazioni e concessioni necessarie per la posa e l'occupazione del terreno stradale.

Secondo quanto previsto dagli artt. 25 – 28 del C.d.S. e dagli artt. 65 - 68 del Regolamento di esecuzione¹, inoltre, l'Ente proprietario ed il Concessionario

¹ **Art. 25 C.d.S.** . Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada. 2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 26. 3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione. 4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale. **Art. 26 C.d.S.:** "Competenza per le autorizzazioni e le concessioni. 1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti¹ o al prefetto se trattasi di ente locale. 2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni. 3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada¹. 4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti¹, se trattasi di linea ferroviaria, e (sentito n.d.r.) l'ente proprietario della strada.

possono stipulare convenzioni generali quadro al fine di regolare unitariamente i reciproci rapporti cui seguono unicamente atti applicativi delle disposizioni già definite (art. 26 C.d.S.). Tali autorizzazioni e concessioni sono sempre rilasciate dall'Ente proprietario e/o dal Concessionario o dal proprietario di infrastrutture in ottemperanza ed in conformità con le norme tecniche da questo predisposte e stabilite al fine di salvaguardare la sicurezza e la manutenzione della strada. Ciò è, secondo il proprietario di infrastrutture rispondente, in linea con quanto stabilito dal Codice all'art. 88, comma 12 laddove prevede che *“le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali”*, nonché dall'art. 92, comma 2. del Codice che espressamente prevede che *“se trattasi di demanio statale il passaggio deve essere consentito dall'Autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.”*

È pertanto di primaria importanza che venga riconosciuta la vigenza di entrambi i codici normativi di riferimento (Codice della Strada e Codice delle Comunicazioni) contemperando le finalità istituzionali di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

R4. Il proprietario di infrastrutture sottopone all'Autorità la questione di terzi soggetti subentranti nel rapporto con il primo operatore che ha ottenuto i diritti di passaggio e di accesso ad infrastrutture del medesimo proprietario. Il caso pratico sollevato è quello di un secondo/terzo operatore che, rivolgendosi direttamente al proprietario di infrastrutture rispondente, chiede l'autorizzazione ad installare propri cavidotti utilizzando i tubi o le infrastrutture posate dal primo richiedente, servendosi dei punti di accesso (pozzetti) di quest'ultimo. Il proprietario di infrastrutture evidenzia di non poter rilasciare tale autorizzazione in assenza di una preventiva liberatoria da parte del primo operatore autorizzato, il quale è proprietario dell'infrastruttura di posa (tubi, cavi, pozzetti, ecc.). A riguardo, il proprietario di infrastrutture chiede l'intervento dell'Autorità, in cui si evidenzia l'opportunità di un'interfaccia unica con il soggetto rispondente, da individuarsi nel primo soggetto richiedente/autorizzato che ha ottenuto il diritto di passaggio sulla strada statale. In tal caso, pertanto, tutte le successive richieste degli altri operatori andranno eseguite nei confronti del primo richiedente/autorizzato, il quale, a sua volta, si rivolgerà al soggetto proprietario della rete viaria per il rilascio dei titoli abilitativi. In caso di cessione a titolo definitivo dell'infrastruttura di posa, ove consentito, l'operatore cedente dovrà comunicare al soggetto proprietario delle infrastrutture/concessionario l'operatore cessionario, che dovrà possedere tutti i requisiti richiesti e stipulare apposita convenzione.

R5. Il proprietario di infrastrutture, poi, affronta le tematiche più significative relative alla rimozione delle interferenze ed alle modalità di posa delle

infrastrutture con la tecnica della minitrincea. Il soggetto rispondente tiene a precisare che il proprio Ministero Vigilante ritiene che la profondità di posa dell'infrastruttura con la tecnica della minitrincea o tecniche similari non è compatibile con le esigenze inerenti la sicurezza della circolazione e la conservazione del patrimonio stradale. Per tali aspetti ritiene non utilizzabile la minitrincea sulla piattaforma stradale ma solo al di fuori di essa.

R6. Infine il proprietario di infrastrutture chiede che il regolamento disciplini anche la reciprocità dei rapporti tra ente gestore della strada ed Operatore qualora sia necessario rimuovere o riallocare un'infrastruttura di telecomunicazioni. Nei casi in cui lo spostamento sia a spese dell'ente proprietario della strada ma a cura dell'operatore si ritiene necessario che sia regolamentato l'obbligo di quest'ultimo del rispetto delle tempistiche di rimozione o riallocazione dettate dal soggetto proprietario della strada. Inoltre, il rispondente auspica che sia garantito un controllo dell'Autorità sulla congruità dei costi che gli operatori richiedono allo stesso per lo spostamento delle interferenze.

RISPOSTE DEI SOGGETTI RISPONDENTI AI QUESITI

D1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di adottare linee guida di natura tecnica, non vincolanti, valevoli per l'intero territorio nazionale?

D2. Nel caso affermativo, partendo dalle criticità evidenziate dal mercato nella Sezione II, quale si ritiene debbano essere le tematiche oggetto di tali linee guida?

Osservazioni degli operatori

Operatore 1

R7. Con riferimento alla domanda D1, l'Operatore 1 accoglie con favore l'orientamento dell'Autorità di adottare "Linee Guida" armonizzate su tutto il territorio nazionale contenenti i principi e i criteri per la definizione dei procedimenti amministrativi e delle condizioni tecniche ed economiche cui assoggettare l'installazione di reti pubbliche di comunicazione elettronica.

In particolare ritiene utile e opportuno un intervento dell'Autorità teso a:

1. uniformare le regolamentazioni locali per l'installazione di reti pubbliche di comunicazione elettronica alla normativa di settore, applicando anche a tal fine il principio della semplificazione amministrativa che, a norma dell'art. 4, comma 3, del Codice, deve ispirare la disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
2. definire nel contempo i principi base da osservare per consentire l'effettiva messa a disposizione delle infrastrutture civili esistenti per la posa di reti di comunicazione elettronica.

Ritiene quindi necessario che tali Linee Guida siano applicabili a qualsiasi Ente pubblico o società privata che possieda infrastrutture utili per la posa di reti di comunicazione elettronica. In tal senso, a titolo di esempio non esaustivo, si fa riferimento ad Enti pubblici ed a società di pubblica utilità (es. teleriscaldamento, gas, luce, acqua). Infine ribadisce l'opportunità che le Linee Guida siano esplicitamente applicabili anche alla Rete di Accesso.

R8. Con riferimento al quesito D2, sulla base di quanto evidenziato al punto precedente, ritiene che un intervento di armonizzazione/semplificazione delle normative locali debba concentrarsi sui seguenti ambiti:

- I. *Iter autorizzatori*: le procedure per l'ottenimento dei permessi devono essere ispirate alla semplificazione amministrativa, non comportare oneri ulteriori a quelli previsti dal Codice, non prevedere la prestazione di garanzie che si traducono in costi ulteriori ed ultronei rispetto al dettato di legge e ricomprendere tutta la permessistica accessoria indispensabile per l'esecuzione dei lavori (es. Ordinanza per la disciplina del traffico).
- II. *Titolo autorizzatorio*: occorre preservare la possibilità per gli Operatori di comunicazione elettronica di poter utilizzare il titolo autorizzatorio ritenuto più conveniente rispetto all'opera da eseguire, optando per l'applicazione dell'art. 88 del Codice ovvero dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 112/08.

- III. *Tecniche di scavo non invasive*: in applicazione a quanto stabilito dal comma 15-bis dell'art. 2 del d.l. n. 112/08, così come sostituito dal d.l. n. 40/10, convertito dalla legge n. 73/10, i regolamenti comunali devono consentire l'utilizzo delle tecniche di scavo non invasive, a meno che non sussistano motivazioni oggettive che ne impediscono l'impiego. Tali tecniche, infatti, oltre a comportare significative economie di costo per l'Operatore, presentano indubbi vantaggi in termini di minori impatti sull'ambiente e ridotti disagi per la cittadinanza.
- IV. *Collaudi*: occorre garantire il rispetto, da parte del proprietario della strada, dell'art. 67, comma 6, del d.P.R. n. 495/92 in materia di collaudo delle opere. Il rispetto di tale norma consente di sollevare l'Operatore da responsabilità correlate ai ripristini se gli stessi sono eseguiti a regola d'arte e di garantire l'Amministrazione circa la loro corretta esecuzione, con relativa diminuzione dei contenziosi a seguito di sinistri stradali.
- V. *Ripristini*: le condizioni tecniche imposte riguardo ai ripristini non debbono essere sproporzionate rispetto all'area coinvolta dallo scavo, inique nelle modalità e nei materiali prescritti e diversificate dai vari proprietari delle strade.
- VI. *Oneri*: è necessario garantire a livello nazionale il rispetto dell'art. 93 del Codice, col conseguente azzeramento di tutti gli oneri non dovuti ai sensi della normativa di riferimento, quali i corrispettivi per l'occupazione se diversi/ulteriori rispetto alla TOSAP/COSAP, oneri per collaudo, sopralluogo, sorveglianza, penali, ristoro e canoni infilaggio cavi in tubazioni esistenti nonché quelle forme di garanzie finanziarie sui lavori (es. fidejussioni). A tale riguardo evidenzia che la previsione di oneri per la remunerazione di un coordinatore nominato dall'Amministrazione per svolgere il ruolo di referente unico verso la Pubblica Amministrazione nel caso di strade interessate dall'intervento concomitante di più Operatori è illegittima, in quanto impone agli Operatori oneri non dovuti ai sensi delle Leggi vigenti.
- VII. *Parità di trattamento* economico ed amministrativo a tutti gli Operatori, siano essi con partecipazione pubblica o meno.
- VIII. *Applicazione della normativa relativa alle opere di urbanizzazione primaria anche alle reti di comunicazione elettronica*: occorre garantire che i soggetti pubblici rispettino l'obbligo di realizzazione delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica insieme alle altre opere di urbanizzazione primaria da eseguire direttamente o a scomputo degli oneri di urbanizzazione prevedendo, in tale ultima ipotesi, tale obbligo nelle convenzioni di lottizzazione e nei permessi a costruire. Riguardo alla materia delle nuove urbanizzazioni, si evidenzia inoltre la necessità di stabilire i principi da seguire per la predisposizione di infrastrutture adatte alla posa di cavi di telecomunicazione.
- IX. *Convenzioni con società stradali/autostradali*: è auspicabile un intervento dell'Autorità, nel caso di mancato accordo tra le parti, sulla definizione dei corrispettivi economici e di ragionevoli iter autorizzativi per l'occupazione di sedi stradali ed autostradali.

X. *Attuazione dell'art. 40 della legge n. 166/02*: si ritiene che l'obbligo imposto dalla disposizione in parola di realizzare cavedi e cavidotti per l'alloggiamento di cavi di comunicazione elettronica in corrispondenza della costruzione e manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti non sia ancora adeguatamente osservato dai soggetti destinatari della disposizione medesima. E' pertanto auspicabile un intervento dell'Autorità finalizzato a garantire l'effettivo rispetto della norma in parola.

R9. Con riferimento all'accesso delle infrastrutture esistenti, concorda con l'Autorità sulla necessità di un intervento dell'Autorità per:

- I. consentire l'utilizzo prioritario delle infrastrutture civili esistenti rispetto alle attività di scavo;
- II. garantire la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni relative alle infrastrutture civili esistenti tramite il loro inserimento nel Catasto delle Infrastrutture;
- III. definire tempi certi entro cui gli Enti proprietari o i Concessionari pubblici che possiedono o gestiscono infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica devono rispondere alle richieste di informazioni degli Operatori;
- IV. vigilare affinché non vengano richiesti oneri correlati all'occupazione delle dette infrastrutture.

Operatore 2

R10. Condivide l'orientamento dell'Autorità di cui alla domanda D1.

R11. Con riferimento alla domanda D2 ritiene necessario dare indicazioni chiare relativamente ai seguenti temi: oneri applicabili; tempistiche di rilascio delle autorizzazioni sia in caso di realizzazione di nuove infrastrutture civili sia nei casi di utilizzo di infrastrutture esistenti (in tale ultimo caso auspica la previsione di tempistiche ridotte ed agevolazioni).

Operatore 3

R12. Propone delle modifiche all'articolato del Regolamento. Condivide l'orientamento dell'Autorità di adottare *linee guida* tecniche valide per l'intero territorio nazionale, incluso le reti di accesso. Propone che l'*Allegato 1* allo schema di provvedimento includa una sezione che definisca nel dettaglio le specifiche tecniche relative agli scavi, che costituiscano un documento di riferimento in ambito nazionale (D1).

La società ritiene, altresì, che la definizione delle suddette linee guida tecniche (o specifiche tecniche) debba essere demandata ad un tavolo tecnico costituito dall'Autorità e dagli operatori. Tale tavolo dovrebbe avere il mandato di definire in maggior dettaglio regole di indirizzo, verso gli enti pubblici, con lo scopo di facilitare lo sviluppo delle reti, pur salvaguardando le necessità di governo del territorio. Nel seguito, la società evidenzia una serie di tematiche da svilupparsi nel tavolo tecnico citato, quali: le procedure di autorizzazione, da parte delle

amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di scavo/posa a minor impatto; la normativa tecnica per la realizzazione di infrastrutture interrato in trincea; la semplificazione del procedimento autorizzativo per l'ottenimento dei permessi per la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica; la semplificazione della procedura per l'ottenimento di nullaosta per gli attraversamenti (D2).

R13. Inoltre, la società propone le seguenti modifiche all'articolato delle linee guida:

- all'art. 1, comma 3, ritiene che la frase “senza ritardi ingiustificati” introduca un potenziale elemento di aleatorietà non gestibile. Ritiene ragionevole e congruo che sia stabilito un limite non superabile di 30 giorni;
- all'art. 1, comma 4, segnala che non tutti i Comuni sono dotati di Sportello Unico. Ciò comporta che non tutti gli Enti locali sono in grado di procedere alla raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio;
- con riferimento all'art. 2, specifica che riveste interesse per la società che le linee guida trattino, nello specifico, tematiche quali: il cd. regolamento scavi (definendo anche l'ampiezza dei ripristini) e la promozione di tecniche innovative quali ad esempio la minitrincea. La società ritiene necessaria l'istituzione di un tavolo tecnico costituito quantomeno da rappresentanti dell'Autorità e degli operatori, per definire in maggior dettaglio le regole di indirizzo, tese a facilitare lo sviluppo delle reti, pur salvaguardando le necessità connesse al governo del territorio;
- con riferimento all'art. 3, non concorda con l'utilizzo prioritario delle infrastrutture comunali. Inoltre, rileva non sono definiti tempi certi entro i quali il Comune, o la Società partecipata da più Enti pubblici, deve mettere a disposizione l'infrastruttura che ha realizzato: propone che tali tempi siano non superiori a 30 giorni. Pertanto richiede che oltre questi tempi debba essere data possibilità all'operatore di realizzare in proprio l'infrastruttura;
- con riferimento all'art. 5, ritiene che le linee guida debbano introdurre un elemento di uniformità nelle linee tecniche, evitando che ciascun ente possa emettere indicazioni diverse dagli altri;
- all'art. 6, comma 2, si chiede di sostituire il comma proposto in consultazione con il seguente “Nel rispetto delle condizioni contrattuali e senza che ciò arrechi pregiudizio o danni alle infrastrutture pre-esistenti, previa la preventiva autorizzazione del concessionario o proprietario non immotivatamente negata, gli operatori possono sostituire i sistemi, gli apparati e le altre risorse nelle infrastrutture di cui al comma precedente, con altri più avanzati dal punto di vista tecnologico e più efficienti”. Rispetto al precedente comma, si specifica che le attività di sostituzione possono avvenire previo “preventiva autorizzazione del concessionario o proprietario non immotivatamente negata”;

Proprietario di infrastrutture/concessionario 1

- R14. Propone delle modifiche all'articolato del Regolamento.
- R15. Con riferimento al punto D1, condivide l'adozione di *Linee Guida* di natura tecnica, non vincolanti, da parte dell'Autorità nel rispetto dell'autonomia e sovranità di ciascun Ente proprietario di dettare le norme tecniche applicabili alle fattispecie di propria competenza e responsabilità e che le stesse siano ritenute efficaci per l'intero territorio nazionale. In particolare ritiene necessario che siano fatte salve le indicazioni dell'Ente proprietario in materia di sicurezza stradale e per quanto concerne la gestione delle interferenze sulla infrastruttura al fine di garantire il rispetto alle prescrizioni tecniche minime legate alla manutenzione stradale, soprattutto straordinaria.
- R16. Auspica, altresì, un riordino, attraverso la presente consultazione, dell'attuale assetto normativo, in considerazione del fatto che la disciplina della materia ha subito un mutamento ed una stratificazione in tempi rapidi, il che ha creato alcune sovrapposizioni, incongruenze e vuoti normativi. In particolare segnala che non sempre il legislatore ha tenuto conto, in tema di comunicazioni elettroniche, delle differenze esistenti tra il proprietario delle infrastrutture rispondente e gli enti locali su, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: provvedimenti autorizzatori; utilizzo della minitrincea; disciplina delle interferenze; oneri nei confronti degli operatori.
- R17. Con riferimento al quesito D2, ritiene che i provvedimenti dell'Autorità oggetto della consultazione, nel rispetto dei poteri e dell'autonomia degli enti proprietari della Strada, debbano avere ad oggetto le seguenti tematiche:
- I. procedure di autorizzazioni comuni a livello nazionale, che tengano in dovuta considerazione le differenze esistenti tra le competenze, le prerogative ed in particolare le problematiche di tipo tecnico degli "Enti proprietari" a carattere locale e di quelli a carattere nazionale (a titolo esemplificativo DIA o Istanza di autorizzazione);
 - II. principi generali sulle regole tecniche comuni, anche con riferimento alle moderne tecnologie e, nell'ambito delle stesse, differenziazione della disciplina applicabile a livello nazionale ed a livello locale (a titolo esemplificativo, applicabilità o meno della tecnica di scavo in minitrincea);
 - III. principi generali e chiarimenti sulla disciplina applicabile in caso di interferenza tra i lavori per la realizzazione o manutenzione di infrastrutture per reti di comunicazioni elettronica ed i lavori per la realizzazione o manutenzione delle strade;
 - IV. principi generali per la condivisione e la cessione delle infrastrutture.
- R18. Alla luce di ciò, il soggetto rispondente chiede le seguenti dirette modifiche all'articolato delle linee guida (si evidenziano le più significative):
- all'art. 4, comma 2, lett. a) e b): aumentare da 10 a 30 giorni il termine entro cui gli enti preposti devono fornire una risposta agli operatori in caso di quesiti o richieste di informazioni;
 - all'art. 5, comma 3: specificare che le istruzioni tecniche devono *"individuare le situazioni in cui detta soluzione operativa [a minore impatto ambientale/economico, quale la minitrincea] può essere utilizzata senza*

provocare pericolo per la sicurezza e criticità per la manutenzione dell'infrastruttura stessa".

Associazione 1

R19. Condivide l'orientamento dell'Autorità, tuttavia suggerisce di valutare l'opportunità che le Linee Guida siano rese vincolanti nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche (D1).

Non risponde al secondo quesito (D2).

Associazione 2

R20. Condivide l'orientamento dell'Autorità di adottare linee guida di natura tecnica, quanto più possibile vincolanti e vevoli per l'intero territorio nazionale, sia per i collegamenti di dorsale che per le reti di accesso, individuando procedure autorizzative a carico degli Enti Locali per l'espletamento dei lavori per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica, in accordo all'art. 4, comma 3 del Codice di Comunicazione Elettronica (D1).

R21. Nel seguito, individua una serie di tematiche che dovrebbero essere oggetto delle linee guida: armonizzazione e semplificazione delle normative tecniche a carattere locale per il rilascio dei permessi; razionalizzazione delle condizioni tecnico-economiche per l'uso di suolo pubblico e privato nello sviluppo delle reti; accessibilità alle informazioni sulle infrastrutture disponibili attraverso un sistema informativo (Catasto delle Infrastrutture). Propone altresì, che la definizione delle linee guida sia demandata ad un tavolo tecnico costituito dalla Autorità e dagli operatori. Tale tavolo tecnico dovrà elaborare una linea guida tecnica univoca che promuova tecniche innovative, quali ad esempio la minitricina, ed elaborare un "regolamento scavi" definendo anche le ampiezze dei ripristini (D2).

Operatore 4

R22. Condivide l'orientamento di adottare linee guida nazionali di natura tecnica. Ad avviso della società i comuni spesso adottano procedure per il rilascio dei permessi non omogenee sul territorio nazionale, poco trasparenti e farraginose. Ad oggi, passati tre anni dall'entrata in vigore della legge n. 133/08, gran parte dei comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni, non è in grado di applicare l'istituto della DIA, imponendo il rilascio di vere e proprie autorizzazioni o atti di consenso. In tale modo i comuni impongono le proprie prescrizioni in merito ai ripristini, in alcuni casi subordinano il rilascio del permesso all'accensione di una fideiussione, depositi cauzionali o al pagamento di altro tipo di oneri non sempre legittimi. Ritiene utile che l'Autorità adotti linee guida per l'intero territorio nazionale, auspicando che tali linee guida abbiano carattere vincolante quanto meno nei principi. Ritiene che l'Autorità debba monitorare la loro applicazione, eventualmente accogliendo segnalazioni di mancata applicazione da parte degli operatori. Le tematiche oggetto di tali linee guida dovrebbero riguardare, pertanto, le procedure e i tempi di rilascio dei permessi, le specifiche

tecniche relative agli scavi ed ai ripristini, le tasse di occupazione temporanea ed i limiti alle richieste inerenti il rilascio di garanzie.

Operatore 5 e Proprietario di infrastrutture/concessionario 2

R23. Si dichiarano non favorevoli all'adozione di Linee Guida (quesito D1). Ritengono che le linee guida avrebbero ad oggetto procedimenti amministrativi di autorizzazione svolti dagli enti locali e da altri soggetti pubblici. Benché le Linee Guida (in quanto atto di indirizzo) non siano vincolanti, si ritiene che l'Autorità non abbia la competenza per la loro emanazione. L'art. 4, comma 3, del Codice attribuisce, infatti, all'Autorità il potere di semplificare solo i procedimenti amministrativi che la medesima ha il potere di disciplinare: detto potere può essere esercitato solo *“attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica.*

Aggiunge che il legislatore ha già individuato i principi idonei a garantire l'uniformità dei procedimenti autorizzatori. Sono, peraltro, plurime le pronunce della giurisprudenza amministrativa che riconoscono, ad esempio, negli artt. 87 e 88 del Codice *“una normativa speciale a sé bastevole, caratterizzata da dichiarate finalità di snellezza e di semplificazione procedimentale”* (ex multis T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 23/02/2007, n. 630). Lo stesso può di certo affermarsi con riferimento all'art. 2, legge n. 133/08, formulato con la medesima tecnica legislativa.

Né il legislatore ha delegato in alcun modo l'Autorità ad individuare i moduli procedurali di dettaglio per garantire l'uniformità della disciplina procedimentale. Anche ammettendo l'esistenza di una tale esigenza di omogeneità procedurale, questa dovrebbe trovare una risposta attraverso un'iniziativa concertata dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali nelle consuete sedi di attuazione del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo.

Operatore 6

R24. Condivide l'orientamento dell'Autorità. La società ritiene opportuno prevedere, a valle della definizione delle suddette Linee Guida, un periodo di monitoraggio e sperimentazione (come peraltro già avvenuto in altri contesti in cui si è resa necessaria la condivisione di informazioni da parte di più soggetti) attraverso periodici tavoli di lavoro, tra soggetti titolari di diretto interesse, volti a verificare lo stato delle attività ed il rispetto delle norme e delle procedure vigenti; nel corso di detti tavoli di lavoro potrebbe essere data, altresì, pubblica evidenza delle istanze ricevute, dei programmi relativi ai lavori in corso o programmati.

D3. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di definire le reti dorsali quali “reti di comunicazione elettronica, distinte dalla rete di accesso dell'operatore, interessanti aree di proprietà di uno o più Enti, pubblici o privati”?

Osservazioni degli operatori

Operatore 1

R25. Condivide in linea di principio l'orientamento dell'Autorità di definire, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica delle reti di comunicazione, la rete dorsale quale *“rete di comunicazione elettronica, distinta dalla rete di accesso dell'operatore, interessante aree di proprietà di uno o più Enti, pubblici o privati”*, sulla base del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, lettera aa), e dell'art. 88, comma 8, del Codice.

Richiama che la Rete di Accesso è da intendersi come il rilegamento d'utente dal punto terminale di rete alla cosiddetta centrale locale o nodo *edge* (es. l'apparato di distribuzione/*cabinet* nel contesto di specifiche tipologie di reti di nuova generazione) di accesso alla rete pubblica dell'operatore, in coerenza con l'art. 1, comma 1, lettere v) e z), del Codice e sulla base delle regolamentazioni comunitarie e nazionali sulle reti di accesso di nuova generazione.

Di conseguenza ritiene utile precisare, per coerenza con il quadro regolamentare vigente, anche la definizione di rete di accesso², riportata all'art. 1, lettera f), dello schema di provvedimento in esame come *“l'insieme dei collegamenti, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate, per il rilegamento dei singoli utenti dal proprio sito (ovvero il cosiddetto punto terminale di rete pubblica), alla centrale locale o, nelle reti di nuova generazione, all'apparato di distribuzione per l'accesso alla rete pubblica dell'operatore, in aderenza all'art. 1, comma 1, lettere aa), v) e z), del Codice.”*.

Con riferimento alla rete dorsale, l'operatore propone la seguente modifica alla definizione dell'Autorità:

² Nello specifico, la Rete di Accesso è, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate, il rilegamento del singolo cliente dal proprio sito (ovvero il cosiddetto punto terminale di rete pubblica) al nodo “Edge” (o nodo metropolitano) di accesso alla rete pubblica dell'Operatore di comunicazione elettronica.

Il rilegamento di utente può essere un collegamento fisico punto-punto indipendente per ciascun cliente (es. doppino in rame o fibra ottica nel caso di rete FTTH punto-punto) oppure un collegamento logico punto-punto (fibra ottica nel caso di rete FTTH punto-multipunto).

Il nodo “Edge” di accesso della rete pubblica dell'Operatore è tipicamente la Centrale Locale, che è dotata di appropriate funzionalità per applicare il trattamento, in termini di gestione e moltiplicazione e routing, adeguato al tipo di servizio richiesto dal singolo cliente e, quindi, per inoltrarlo all'interno della rete, anche tra nodi interni, secondo le proprie “policy”. Ciò può anche prevedere l'applicazione di ulteriori servizi di backhaul e trasporto verso i nodi interni oppure l'applicazione di policy di routing del traffico all'interno della rete pubblica dell'Operatore.

Nel caso di rete FTTB/C (Building/Curb o Cabinet) la Centrale Locale diventa il singolo cabinet (al Building/Curb o Cabinet), dato che la rete di accesso è la “sottorete locale”, che include le necessarie funzionalità per applicare le policy appropriate di gestione e routing del traffico verso i nodi interni della rete dell'Operatore.

Nel caso di FTTH (Home) in fibra ottica punto-multipunto (GPON) il rilegamento del singolo cliente rimane sempre di tipo punto-punto a livello logico (non più fisico), ma è sempre un rilegamento che termina in Centrale Locale.

Attualmente la Centrale Locale è lo Stadio di Linea, che include tipicamente anche funzionalità di moltiplicazione e di commutazione telefonica, anche se spesso nel contesto della larga banda si riferisce più esplicitamente a centrali locali a larga banda, intendendo che non è un prerequisito indispensabile la presenza contestuale di funzionalità tradizionali di commutazione telefonica.

Il concetto di Centrale Locale come nodo “Edge” della rete pubblica dell'Operatore è assimilabile in un contesto internazionale a quello di Central Office (CO).

“la rete di comunicazione elettronica, distinta dalla Rete di Accesso dell’operatore, interessante aree di proprietà di uno o più Enti, pubblici o privati. A partire dalla centrale locale o dall’apparato di distribuzione, essa è dotata di appropriate funzionalità di gestione ed instradamento delle comunicazioni per il servizio richiesto dal singolo cliente e per l’inoltro delle stesse all’interno della rete, anche tra nodi interni, e verso destinazione.”

Operatore 2

R26. Condivide l’orientamento dell’Autorità.

Operatore 3

R27. Condivide la definizione di *rete dorsale* proposta dall’Autorità sebbene proponga la seguente modifica sulla definizione di rete di accesso di cui all’art. 1 dello schema di provvedimento: “f) *Rete di accesso: L’insieme dei collegamenti che connettono il singolo utente ad una rete (ad esempio di backhaul o backbone) per l’utilizzazione di servizi tramite una risorsa a lui dedicata.*”

Ritiene opportuno specificare che qualora una tratta di dorsale attraversa uno o più comuni, i regolamenti comunali devono allinearsi al presente Regolamento rispetto al quale non possono prevalere.

Proprietario di infrastrutture/concessionario 1

R28. Condivide l’orientamento dell’Autorità. Con riferimento all’ambito di intervento regolatorio dell’Autorità, che ha ad oggetto le reti dorsali a banda larga, il soggetto rispondente ritiene che il Regolamento si applichi alle aree ove la rete dorsale stessa insiste e, diversamente, non sia efficace nei confronti di quelle aree non interessate dal passaggio di una rete di tipo dorsale.

Associazione 1

R29. Condivide l’orientamento dell’Autorità.

Associazione 2

R30. Condivide l’orientamento dell’Autorità. In generale, per “dorsale” si intende connessione ad alta velocità che connette reti di velocità e capacità inferiore tra di loro (in questo caso la rete di trasporto è definita come dorsale cui sono collegate le reti di accesso di proprietà degli operatori). Nel caso specifico concorda con l’Autorità che la rete dorsale possa includere al proprio interno anche gli anelli provinciali e comunali in fibra ottica utilizzati come segmento di *backhaul* della rete di accesso, configurandosi come un segmento di trasporto a breve distanza. Pertanto ritiene opportuno che le Linee Guida ed il Regolamento definiti dall’Autorità si applichino anche a quelle infrastrutture interessate dallo sviluppo delle reti di trasporto di breve distanza in ambito comunale. Ritiene inoltre che a livello locale, qualora una tratta di dorsale attraversi uno o più comuni, debba prevalere l’emanando Regolamento dell’Autorità mentre i

regolamenti comunali dovranno adeguarsi per armonizzarsi con quest'ultimo; in ogni caso, il regolamento comunale non dovrà prevalere sul regolamento dell'Autorità rendendolo apertamente o anche indirettamente inefficace.

Operatore 4

R31. Condivide l'orientamento dell'Autorità. Ritiene che il concetto di *rete dorsale* debba includere anche anelli provinciali (se possibile anche comunali) e regionali ovvero infrastrutture non destinate unicamente al collegamento di raccordo con uno o più edifici. È opinione dell'operatore che il mercato delle reti di lunga distanza sia più concorrenziale e pertanto difficilmente gli operatori poseranno nuove infrastrutture, mentre probabilmente nuove infrastrutture verranno posate in ambito provinciale o comunale. Inoltre a livello comunale e provinciale la necessità di regolamentazione è maggiore in quanto la posa generalmente avviene su terreni di enti pubblici locali -proprietari di porzioni anche limitate di territorio- che applicano procedure difformi e poco trasparenti. Al contrario sulla lunga distanza spesso vengono utilizzate infrastrutture viarie, di proprietà o in concessione di pochi enti, pertanto i referenti sono meno e generalmente più strutturati, circostanza questa che già di per sé riduce la complessità dell'installazione e del mantenimento dell'infrastruttura.

Operatore 5 e Proprietario di infrastrutture/concessionario 2

R32. Condividono l'orientamento dell'Autorità.

Operatore 6

R33. Per la società l'architettura di una rete di telecomunicazioni è tradizionalmente distinta in tre porzioni, e cioè *i) rete di accesso, ii) rete metropolitana e iii) rete dorsale*. Tradizionalmente per rete di accesso si intende la porzione di rete che collega il punto terminale della rete, presso l'edificio dell'abbonato, al permutatore od impianto equivalente che a sua volta raccoglie il traffico degli utenti attestati ad ogni singolo permutatore/impianto e lo instrada verso la rete metropolitana; per rete metropolitana si intende la porzione di rete che connette le centrali in ambito cittadino e quindi trasporta, concentra e distribuisce il traffico tra la rete di accesso e la rete dorsale; per rete dorsale si intende la porzione di rete che trasporta il traffico e collega le varie reti metropolitane; la rete dorsale è caratterizzata da elevate distanze con elevatissima capacità trasmissiva, in grado di interconnettere reti metropolitane su distanze nazionali ed anche continentali. Stante quanto sopra a parere dell'operatore andrebbe inserita, nel testo finale, al capo I, art. 1, una definizione che contempli l'accezione di rete metropolitana distinta sia dalla rete di accesso che dalla rete dorsale.

D4. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di ritenere quali soggetti destinatari degli obblighi scaturenti dal Regolamento sulle dorsali gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, nella qualificazione giuridica loro conferita dalla

direttiva 89/440/CEE, confermata dalle direttive 17 e 18/2004, recepita dal decreto legislativo n. 163/2006, all'articolo 3, comma 26?

Osservazioni degli operatori

Operatore 1

R34. Ritiene che la definizione di “organismo di diritto pubblico” contenuta all’art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 163/06, non sia idonea a ricomprendere la generalità dei soggetti pubblici potenzialmente interessati dall’installazione di infrastrutture di telecomunicazioni. La norma appena citata, infatti, prevede che non è di diritto pubblico l’organismo che sia stato istituito per soddisfare un interesse industriale o commerciale. Ne deriva che soggetti proprietari di vaste aree “occupabili” da reti dorsali, quali, ad esempio, gli enti fieristici, sembrerebbero legittimati a non ritenersi assoggettati agli obblighi scaturenti dalla potestà regolamentare dell’Autorità. Propone di utilizzare la nozione più ampia possibile, includendo anche tutti i soggetti privati titolari di interessi pubblici.

Operatore 2

R35. Condivide l’orientamento dell’Autorità.

Operatore 3

R36. Condivide l’orientamento dell’Autorità.

Proprietario di infrastrutture/concessionario 1

R37. Condivide l’orientamento dell’Autorità. Richiede che venga chiarito che gli obblighi di condivisione e coubicazione gravano solo sugli operatori.

Associazione 1

R38. Condivide l’orientamento dell’Autorità.

Associazione 2

R39. Condivide l’orientamento dell’Autorità, tuttavia ritiene che la definizione di organismo di diritto pubblico debba ricomprendere anche gli enti pubblici economici.

Operatore 4

R40. Condivide l’orientamento dell’Autorità, laddove interpretato nella maniera più estensiva possibile così da includere anche le municipalizzate, consorzi industriali proprietari o concessionari di infrastrutture di telecomunicazioni, consorzi di bonifica o irrigui, autorità portuali o fluviali.

Operatore 6

R41. Condivide l'orientamento dell'Autorità. Le previsioni di cui all'emanando regolamento consentirebbero in tal modo il perseguimento dell'obiettivo di semplificazione ed armonizzazione dei Regolamenti cui gli Enti Pubblici dovrebbero ispirarsi nei casi di occupazione del suolo e sottosuolo pubblico.

Operatore 5 e Proprietario di infrastrutture/concessionario 2

R42. Ritengono che l'ambito applicativo soggettivo degli obblighi scaturenti dal Regolamento sulle dorsali dovrebbe essere individuato conformemente all'art. 2, comma 2, legge n. 133/08 e non attraverso la figura dell'organismo di diritto pubblico, definita e delineata per individuare i soggetti tenuti al rispetto delle norme speciali contenute nel d.lgs. n. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici) e la cui concreta individuazione ha spesso comportato problemi.

L'approccio auspicato sembra, del resto, quello utilizzato dall'Autorità nella definizione dell'ambito applicativo oggettivo, con riferimento al quale si legge: "(...) l'Autorità ritiene che la previsione normativa del [predetto] regolamento (...) in quanto collocata all'interno dell'articolo 2 della legge n. 133/08, debba avere ad oggetto esclusivamente dorsali a banda larga (che d'altra parte costituisce il caso comune, attesa la loro realizzazione in fibra ottica)" (par. 41, quarto capoverso, Allegato B in esame).

Prendendo atto della posizione dell'Autorità circa l'inopportunità di ritenere oggetto del regolamento *de quo* l'installazione di infrastrutture di dorsali su suolo esclusivamente privato, evidenziano che il riferimento alla proprietà pubblica nell'art. 2, comma 2, legge n. 133/08, identifica già i soggetti destinatari del regolamento nei proprietari di infrastrutture qualificabili come beni pubblici o nei concessionari dei medesimi.

Ricordano che per questi beni la qualifica pubblici sta ad indicare *in primis* la loro appartenenza a soggetti pubblici, ovvero allo Stato o altri Enti pubblici, conformemente a quanto previsto dal codice civile (artt. 822-831).

In definitiva ritengono opportuno ancorare l'applicazione del regolamento al dato oggettivo della proprietà pubblica del bene nei termini sopra precisati

Quanto all'ambito applicativo oggettivo, ritengono che l'intervento dell'Autorità debba essere limitato all'installazione di reti dorsali in fibra ottica su infrastrutture civili già esistenti, conformemente all'art. 2, comma 2, cit. Come affermato dall'Autorità, infatti, al par. 41 dell'allegato in esame, questa disposizione si pone come speciale rispetto al Codice. Tuttavia, tale limitazione non si evince in maniera chiara dallo schema del provvedimento.

D5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di concentrare l'oggetto del proprio intervento in materia di reti dorsali agli elementi sopra specificati ed evidenziati nell'articolato riportato nel successivo schema di provvedimento?

Osservazioni degli operatori

Operatore 1

R43. Con riferimento al Capo II dello schema di provvedimento “Regolamento per la installazione di reti dorsali di comunicazione elettronica” e come anticipato nelle precedenti risposte, esprime le seguenti osservazioni:

Articolo 4 (Diritti di passaggio ed accesso alle infrastrutture esistenti)

Con riferimento all'articolo in questione l'operatore fa presente che:

- I. l'art. 2 del d.l. n. 112/08, così come convertito dalla legge n. 133/08, nello stabilire che “gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività”, non pregiudica la facoltà dell'Operatore di ricorrere, qualora lo reputi più conveniente, alla procedura autorizzatoria prevista all'art. 88 del Codice;
- II. a seguito della riforma dell'art. 19 della legge n. 241/90, operata con d.l. n. 78/10, così come convertito dalla legge n. 122/10, l'istituto della DIA (Dichiarazione Inizio Attività) è stato sostituito da quello della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)³;
- III. l'assimilazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3, del Codice), unitamente all'interesse primario che informa tutta la normativa di settore di favorire lo sviluppo uniforme e capillare delle reti di telecomunicazioni su tutto il territorio nazionale, non consente alle Amministrazioni locali di prevedere zone in cui l'installazione di tali reti sia vietata o comunque assoggettata a vincoli che, di fatto, ne impediscono la realizzazione. Tali limitazioni possono pertanto essere previste solo ed esclusivamente in applicazione di leggi di rango primario che impongono particolari condizionamenti a tutela di interessi superiori, quali, ad esempio, la difesa nazionale, la protezione civile, le esigenze di carattere militare;
- IV. le procedure/condizioni per l'installazione delle reti di comunicazione non possono prevedere l'imposizione agli Operatori di oneri diversi e ultronei rispetto a quelli stabiliti dal Codice e/o dalle leggi primarie vigenti in materia;
- V. con particolare riferimento agli oneri dovuti in applicazione della legge n. 166/02, art. 40, rappresenta che la corresponsione degli stessi sotto forma di canoni periodici, anziché di contributo *una tantum*, potrebbe comportare nel tempo un ingiustificato arricchimento dell'Ente proprietario della strada che trascende le intenzioni del Legislatore, che fa esplicito riferimento al solo “ristoro” delle spese sostenute dall'Ente medesimo per la costruzione di cavedi e cavidotti atti ad ospitare le reti di comunicazione;
- VI. evidenzia infine che, ai sensi dell'art. 1382 e ss. del codice civile, le penali sono uno strumento, di natura contrattuale, con il quale le parti concordano una preventiva e convenzionale liquidazione del danno. In considerazione della loro natura pattizia possono essere utilizzate nell'ambito dell'autonomia

³ Come noto, con la SCIA diventa possibile l'inizio dei lavori nel giorno stesso della segnalazione dell'interessato all'Amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina (DIA), ferma restando la possibilità della suddetta Amministrazione di effettuare verifiche in corso d'opera (nel termine di 60 giorni dalla presentazione).

negoziale e non possono essere imposte tramite un regolamento amministrativo, prodotto dalla manifestazione di volontà unilaterale della Pubblica Amministrazione nell'esercizio dell'attività amministrativa. Inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 23 della Costituzione Italiana, nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Ai fini del risarcimento del danno l'Ente potrà avvalersi dei rimedi ordinari offerti dal codice civile (art. 2043 c.c.).

VII. Alla luce di quanto sopra evidenziato propone alcune modifiche all'art. 4 dello Schema di Regolamento di cui all'Allegato B.

All'art. 4, comma 1, dello schema di Regolamento di cui all'Allegato B si propone di:

- al punto a), sostituire le parole “*denuncia di inizio attività (DIA)*” con le parole “*segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)*”, in virtù della modifica della normativa di cui all'art. 19 della legge n. 241/90;
- al punto a), dopo le parole “*comma 2*”, aggiungere le parole “*o l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche*”, in virtù della alternatività delle procedure a disposizione dell'operatore;
- sostituire il punto c) come segue: “*L'individuazione delle zone in cui, a norma di Legge statale sia vietata l'installazione o sia consentita solo a particolari condizioni, nonché quelle in cui sia sempre consentita*”, precisando che la fonte del diritto è una legge di rango primario;
- al punto f), dopo le parole “*fibra ottica*” aggiungere le parole “*le condizioni contrattuali non prevedono l'imposizione agli Operatori di oneri diversi da quelli stabiliti dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche e/o da altra Legge statale vigente in materia*”;
- al punto g), eliminare le parole “*e canoni mensili*” e riformulare il contenuto della parentesi come segue: “*(aventi carattere di una tantum quando imposti in applicazione della legge n. 166/02, art. 40)*”. Infatti, con particolare riferimento agli oneri dovuti in applicazione della Legge 166/2002, art. 40, rappresenta che la corresponsione di detti oneri sotto forma di canoni periodici, anziché di contributo *una tantum*, potrebbe comportare nel tempo un ingiustificato arricchimento dell'Ente proprietario della strada che trascende le intenzioni del Legislatore, che fa esplicito riferimento al solo “*ristoro*” delle spese sostenute dall'Ente medesimo per la costruzione di cavedi e cavidotti atti ad ospitare le reti di comunicazione;
- al punto i), dopo la parola “*sanzioni*” aggiungere le parole: “*amministrative ai sensi della legge n. 689/81*”;
- eliminare l'intero punto j), in quanto esse non sono imponibili tramite un regolamento amministrativo;

All'art. 4, comma 2, propone di:

- sostituire le parole “denuncia di inizio attività (DIA)” con le parole “segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”;
- prima delle parole “agli Enti territoriali competenti” aggiungere le parole “o istanza di autorizzazione”;
- alla fine del periodo, dopo le parole “legge n. 133/08” aggiungere le parole “e all’art. 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche”.

All’art. 4, comma 3 propone di sostituire l’intero comma come segue: “*Gli enti territoriali competenti valutano, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, ciascuna SCIA secondo le procedure previste all’art. 19 della Legge 241/1990, così come modificato dal d.l. 78/2010, convertito in Legge 122/2010. Per le istanze di autorizzazione gli Enti territoriali competenti osservano le procedure stabilite all’art. 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche*”.

Articolo 5 (Partecipazione dell’Operatore ai lavori di costruzione o di ampliamento di infrastrutture)

L’operatore accoglie con favore l’intervento dell’Autorità teso a far sì che gli Enti proprietari pubblici, i concessionari, o in generale gli organismi di diritto pubblico titolari di reti, quando pianificano l’esecuzione di lavori di costruzione o l’ampliamento di infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica, divulgino pubblicamente questa intenzione.

Articolo 6 (Oneri economici in capo all’Operatore di comunicazione elettronica per i diritti di passaggio o per l’utilizzo delle infrastrutture di posa per la realizzazione di reti dorsali)

L’articolo in questione riconosce all’Autorità la competenza a definire, in caso di dissenso tra le parti, i criteri per la copertura dei costi per:

1. l’esercizio di diritti di passaggio sul suolo di Enti proprietari pubblici o di concessionari di reti aviarie, ferroviarie, elettriche, o comunque di reti atte alla realizzazione di reti dorsali;
2. l’ottenimento, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 166/02 ,dei diritti di accesso a cavedi/cavidotti esistenti per la posa della fibra ottica.

VIII. In materia di oneri, e con riferimento all’occupazione di strade il soggetto non ritiene applicabile il Codice della strada, in quanto la legge n. 69/09 (art. 1) sancisce espressamente la sua deroga a favore del Codice delle comunicazioni elettroniche, confermando quanto a suo tempo già stabilito nel Codice postale.

IX. Ritiene che, per ciò che concerne il corrispettivo dovuto dagli operatori di comunicazione elettronica per l’occupazione di beni facenti parte del demanio regionale, provinciale e comunale si debba applicare quanto stabilito dall’art. 93, comma 2, del Codice⁴.

⁴ “Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne l’Ente locale, ovvero l’Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’Ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all’articolo 4 della Legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell’esecuzione delle

- X. Richiama inoltre che l'art. 35 del Codice, con riferimento ai contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, rinvia all'art. 93, comma 2⁵. Dal combinato disposto ne deriva che la quantificazione del canone di occupazione del suolo regionale deve avvenire secondo valori commisurati alla COSAP/TOSAP in applicazione dei criteri di equità, ragionevolezza, non discriminazione, nonché il ripristino a regola d'arte⁶.

Articolo 7 (Vigilanza, sanzioni, decorrenza)

Nessun commento.

Operatore 2

R44. Condivide l'orientamento dell'Autorità nell'imposizione di un obbligo di trasparenza in capo all'ente locale/concessionario finalizzato a disciplinare trasparentemente il rapporto tra lo stesso e l'operatore. In tal senso, è necessario definire i contenuti essenziali che dovranno essere pubblicati dall'ente pubblico/concessionario in merito alle specifiche tecniche, economiche e di processo che l'operatore utilizzerà per l'accesso alle infrastrutture. A tale riguardo, condivide i contenuti proposti dall'Autorità ed in particolare l'obbligo di pubblicare un documento contenente:

1. l'ufficio ed il soggetto fisico responsabile dell'istruttoria;
2. le zone in cui sia vietata l'installazione, in cui sia sempre consentita o in cui sia consentita a particolari condizioni;
3. gli elementi da allegare alla domanda;
4. la specifica della tempistica;
5. le istruzioni tecniche per la realizzazione di nuove infrastrutture;
6. gli oneri economici;
7. le possibili sanzioni irrogabili;
8. le penali nel caso di danni arrecati durante lo svolgimento dei lavori.

Chiede di precisare, con riferimento all'art. 11, comma 1, che le informazioni da inviare all'Autorità non hanno un valore vincolante nel senso che esse, una volta inviate, possono sempre essere modificate.

Operatore 3

opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 50".

⁵ "per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93".

⁶ Il canone in esame - pur se relativo al demanio regionale - non può pertanto superare l'importo massimo applicabile, a norma del Codice per l'occupazione del demanio comunale/provinciale, al fine di non determinare sperequazioni economiche tra i vari Operatori nei diversi territori.

R45. Condivide l'orientamento dell'Autorità.

Con riferimento all'art. 4 comma 5 del Regolamento in consultazione, propone di disciplinare in maniera chiara e inequivocabile i casi di rifiuto della concessione del diritto di passaggio o accesso alle infrastrutture atte ad ospitare le reti dorsali.

Propone di fissare un termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento per la pubblicazione delle procedure e condizioni di cui all'art. 4, comma 1.

Propone, con riferimento all'art. 5, di estendere sia l'intervallo temporale per l'annuncio di esecuzione lavori, da parte dell'Ente, da 60 a 90 giorni prima della data di inizio lavori, sia l'intervallo temporale previsto per l'operatore per manifestare il proprio interesse da 30 a 60 giorni dalla pubblicazione dell'annuncio.

Alla luce di ciò, la società chiede le seguenti modifiche all'articolato.

- all'art. 4, comma 1 aggiungere che la pubblicazione avverrà entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
- all'art. 4, comma 3, aggiungere che *“Qualsiasi impedimento posto da parte degli enti successivamente al termine prefissato sarà soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Legge n. 249/07”*;
- all'art. 4, comma 4, lett. c), sostituire il termine *“senza ritardi ingiustificati”* con il termine *“entro 30 giorni”*;
- all'art. 4, comma 5, aggiungere che *“qualora un operatore ravveda che siamo state addotte motivazioni non riconducibili alle motivazioni sopra specificate nei punti a) e b), potrà segnalarlo all'Autorità ed al Ministero dello Sviluppo Economico. Nel caso in cui l'Autorità riconosca la validità della segnalazione, il soggetto di cui al comma 1 sarà soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Legge n. 249/07.”* Tale previsione serve ad evitare che i soggetti preposti adducano motivazioni insufficienti o pretestuose per rifiutare l'accesso;
- all'art. 5, comma 3, sostituire *“60 giorni”* con *“90 giorni”*;
- all'art. 5, comma 5, sostituire *“30 giorni”* con *“60 giorni”*;
- all'art. 5 specificare cosa succede se più operatori manifestano lo stesso interesse e sia necessario escludere qualcuno tra quelli che hanno manifestato l'interesse. Andrebbe, pertanto, indicato esplicitamente un criterio di selezione (ad es., il criterio cronologico di manifestazione dell'interesse);
- all'art. 6, comma 5, specificare che i criteri per la ripartizione dei costi siano fissati tramite un'ulteriore consultazione;
- all'art. 7, comma 2, aggiungere che l'eccezione all'efficacia retroattiva del regolamento riguardi non solo i diritti precedentemente acquisiti ma anche *“le condizioni di miglior favore precedentemente pattuite”*;

- all’art. 8, comma 1, di sostituire – in conformità all’articolo 89, comma 2, del Codice – il verbo “impone” con “può richiedere ed eventualmente imporre” e il verbo “adotta” con “adottare”;
- all’art. 8, comma 1, di indicare le tempistiche entro cui l’Autorità, a fronte di un precedente diniego ricevuto da un operatore, adotti i provvedimenti del caso (consultazione pubblica, criteri di condivisione, provvedimenti sui costi e sui vincoli tecnici, ecc.);
- all’art. 8, comma 2, di sostituire il verbo “comunica” con “può comunicare”, in adesione al principio di discrezionalità della comunicazione anche evidenziata nella risposta al quesito n. 11;
- all’art. 8, comma 3, prevedere che *“in caso di condivisione di infrastrutture di posa di fibra ottica”* la definizione dei criteri per la ripartizione dei costi avvenga previa consultazione pubblica; in ottemperanza all’art. 89, comma 2, ritiene che l’intervento dell’Autorità dovrà attenersi solo alla definizione dei criteri per la ripartizione dei costi e non ai costi stessi;
- all’art. 8, comma 4, sostituire il vecchio comma con *“In caso di condivisione di infrastrutture di posa di fibra ottica, l’Autorità può adottare misure che limitano le funzionalità delle risorse da installare”*. La ratio della sostituzione è di rispettare la vocazione del Regolamento, focalizzato sulla condivisione delle infrastrutture in fibra ottica e, conseguentemente, di eliminare ogni riferimento a parametri tecnici fuori dell’ambito della posa di fibra ottica, quali i *“livelli massimi della potenza di trasmissione”*.
- con riferimento all’art. 11, comma 1, (linee guida per la gestione e l’accesso al catasto delle infrastrutture) evidenzia come siano di cruciale importanza le definizioni di almeno i seguenti punti: Piattaforma informatica; Formato comune dei dati di inserire; Flussi operativi; Tempistiche. Considerando i rilevanti impatti economici di tali scelte sugli operatori (si pensi ad esempio ai costi da sostenere per la conversione dei dati nel formato comune, ai costi da sostenere per l’aggiornamento del grado di riempimento di tutte le infrastrutture nel formato previsto dal Catasto, ecc.), richiede che sia convocato un tavolo tecnico con gli operatori per la definizione delle linee guida per la gestione e l’accesso al catasto delle infrastrutture e della piattaforma informatica che ospiterà il Catasto stesso. Con particolare riferimento al punto a) (*Ubicazione, riferimenti geografici, struttura e principali risorse allocate*), ritiene che il sistema da utilizzare dovrebbe prevedere una piattaforma GIS (Sistemi Informativi Geografici) che permette di integrare le informazioni alfanumeriche degli elementi di rete con la loro posizione sul territorio. Una piattaforma GIS già diffusa fra i principali operatori è quella ESRI (utilizzata ad esempio dal sistema *Network Engineer* di Telcordia) che permette lo scambio diretto di dati fra sistemi ESRI-compatibili in formato *geodatabase* e con tutti i sistemi Open-GIS in formato *shape* universalmente compatibile⁷. Evidenzia inoltre la difficoltà a gestire in

⁷“ Lo Shapefile ESRI è un popolare formato vettoriale per sistemi informativi geografici.

un catasto l'aggiornamento del grado di riempimento di tutte le infrastrutture. Si ritiene pertanto necessario che il tavolo tecnico sopra citato specifichi tempistiche sufficientemente adeguate per consentire l'aggiornabilità da parte degli operatori, Enti proprietari e concessionari;

- all'articolo 12, aggiungere un comma 4 che disponga: “*Si ritiene che i dati del Catasto possano essere utilizzati solo dai soggetti legittimati e da questi ultimi debbano essere mantenuti riservati*”;
- all'art. 13, in coerenza con la risposta al quesito n. 8, prevedere espressamente che, per quel che riguarda la domanda di concessione dei diritti di passaggio, sia sufficiente comunicare all'Autorità in formato elettronico esclusivamente la domanda per la concessione dei diritti di passaggio e non i progetti di realizzazione di reti di comunicazione elettronica.

Proprietario di infrastrutture/concessionario 1

R46. Condivide l'orientamento dell'Autorità. In relazione alla parte motiva dello schema di regolamento rappresenta quanto segue in riferimento agli articoli di legge citati.

- Art. 88, comma 12, del Codice occorrerebbe, che venga chiarito esattamente che cosa si intenda con le parole “*accordi commerciali*”.
- Art. 94 del Codice: il soggetto prospetta un'interpretazione del suo ambito di applicazione.
- Art. 40 della legge n. 166/02: occorrerebbe un esaustivo chiarimento in merito alla sussistenza dell'obbligo di realizzazione dei cavedi multi servizi in ipotesi di costruzione e manutenzione straordinaria di strade ed autostrade. Ritiene, infatti, che tale obbligo sussista solo qualora emerga, in seguito alla mappatura delle infrastrutture già esistenti da parte degli operatori, la necessità di infrastrutture all'uopo destinate. Inoltre, ritiene che eventualmente l'obbligo sussista solo in ipotesi di lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, i cui costi (fermo restando il canone) dovranno, anche in ipotesi di manutenzione ordinaria e straordinaria, essere posti a carico dell'operatore; ciò altresì qualora l'operatore fruisca solo di porzione della stessa.

In merito all'obbligo di redazione e pubblicazione di un documento unitario contenente le procedure e le condizioni per l'accesso su suolo pubblico alle

Il formato è stato sviluppato e regolato da ESRI ed emesso come (quasi) open source, allo scopo di accrescere l'interoperabilità fra i sistemi ESRI e altri GIS. Di fatto è diventato uno standard per il dato vettoriale spaziale, e viene usato da una grande varietà di sistemi GIS.

Con "shapefile" si indica di norma un insieme di file con estensione .shp, .dbf, .shx, altre che hanno in comune il prefisso dei nomi (per es. "laghi.*"). Spesso con shapefile si indica però solo i file ".shp". Tuttavia questo file da solo è incompleto poiché interpretazione ed utilizzo dipendono dagli altri file.

Gli shapefile descrivono spazialmente punti, poligoni, polilinee utilizzabili, ad es., per rappresentare stagni, laghi e fiumi, rispettivamente. A ciascun elemento possono essere associati ulteriori attributi che descrivono le voci (ad es. nome o temperatura)". (Fonte Wikipedia. <http://it.wikipedia.org/wiki/Shapefile>)

infrastrutture esistenti o per la realizzazione di nuove infrastrutture, chiede di chiarire le modalità ed i termini della pubblicazione (art. 4).

Per quel che riguarda la partecipazione degli operatori ai lavori pianificati e finalizzati alla costruzione di infrastrutture adatte ad ospitare reti dorsali di comunicazione elettronica (art. 5), ritiene opportuno un preliminare chiarimento su cosa si intenda esattamente con "partecipazione". Al riguardo, manifesta l'auspicio che si assicuri un'adeguata valutazione delle difficoltà di tipo tecnico operativo che tale partecipazione potrebbe comportare unitamente ad un aggravio del procedimento in termini di speditezza e celerità.

Il soggetto rispondente chiede, infine, di dedicare un articolo alle cd. interferenze. Secondo l'attuale formulazione prevista dal Codice della Strada, art. 28 comma C.d.S. *"Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio. (...omissis) In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni ed a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni"*. Ritiene pertanto che nel caso di necessità di spostamento delle infrastrutture, anche per gli interventi manutentivi che la stessa deve svolgere (visto lo scopo istituzionale della stessa), sia l'operatore a doversi assumere i relativi costi. Fa presente che attualmente il soggetto rispondente rischia, talvolta, di rispondere nei confronti dei terzi (imprese esecutrici dei lavori) dei ritardi dettati dal mancato spostamento delle interferenze (infrastrutture *interferenti* con la sede stradale) da parte degli operatori. Auspica che l'Autorità preveda, al pari delle norme sulle procedure autorizzative previste con il Regolamento, altresì l'obbligo per gli operatori di osservare i termini perentori stabiliti dagli enti proprietari della strada in tema di rimozione/spostamenti delle interferenze, disponendo altresì idonee sanzioni in caso di inottemperanza.

Di seguito le richieste di modifica all'articolato più significative, con l'evidenza delle motivazioni:

- art. 1: la società propone la modifica di alcune definizioni, puntualmente rappresentate nel documento di consultazione;
- artt. 2 e 3: oltre a modifiche minori, di carattere essenzialmente stilistico, propone di eliminare dall'articolato il riferimento alla "condivisione" delle infrastrutture.
- art. 4 (in generale): chiede l'inserimento in vari commi dell'articolo – in alternativa alla DIA – dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione in presenza di altro ente proprietario/concessionario. Il motivo di tale inserimento risiede nell'inapplicabilità della disciplina della DIA ai procedimenti di competenza del soggetto rispondente (in qualità di ente proprietario/concessionario) e alla necessità di ottenere (nel caso di posa di nuova infrastruttura e di manutenzione della stessa sulle strade gestite e mantenute dal rispondente) il rilascio di uno specifico *atto di consenso*. Richiama che a norma dell'art. 92, comma 2, del Codice, che disciplina le

servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, se trattasi di demanio statale il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione. Chiede di precisare, nel corpo dell'articolo (comma 3), che *“Gli altri enti proprietari della strada e/o concessionari rilasciano i relativi provvedimenti autorizzatori secondo le procedure dettate con le condizioni contrattuali di cui alla lettera F stabilite in apposita convenzione stipulata con ciascun operatore”*;

- art. 4, comma 1: chiede l'inserimento di una lettera (a1) che preveda l'indicazione dei *“tempi massimi di rilascio delle autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente applicabile”*;
- art. 4, comma 1, lett. i): chiede l'inserimento del riferimento alle sanzioni applicabili per la violazione della normativa di settore *“ivi compresi il Codice della Strada e suo Regolamento di attuazione”*;
- art. 5: chiede di aggiungere un sesto comma secondo cui *“L'operatore che non manifesti interesse non avrà diritto a richiedere autorizzazioni per la realizzazione di nuove infrastrutture per il tratto in questione ma potrà ottenere la cubicazione sulla base delle indicazioni previste dal presente Regolamento”*;
- art. 6: chiede che si aggiunga al comma 2 un riferimento normativo all'art. 27 del Codice della Strada, che prevede i criteri per la fissazione del canone, quale componente (assieme ai costi diretti realizzativi e manutentivi) dei costi sostenuti dal soggetto rispondente per la realizzazione di infrastrutture. La società, chiede, altresì, al comma 3, di specificare che le procedure di cui all'art. 94 del Codice si applicheranno solo nel caso in cui gli oneri non siano *“preventivamente determinati tra gli operatori e gli enti proprietari della strada”*. Con riferimento al comma 5, il soggetto rispondente, nell'evidenziare che i criteri di determinazione del canone devono trovare la propria regolamentazione nell'art. 27 del Codice della Strada e nella legge n. 449/97, riconosce che essi possono essere integrati dalla stessa Autorità, anche nell'ambito di successivi provvedimenti attuativi;
- art. 7: chiede di modificare l'estensione soggettiva della norma, prevedendo che il potere sanzionatorio dell'Autorità sia applicato solo agli operatori di comunicazione elettronica.

Associazione 1

- R47. Non concorda con l'orientamento dell'Autorità. Ad avviso della associazione, l'Autorità dovrebbe estendere il proprio intervento imponendo specifici obblighi di condivisione delle infrastrutture anche alle reti di accesso, con particolare riguardo alle reti di accesso di nuova generazione (NGAN). Tale estensione dell'ambito di intervento sarebbe legittimata dall'art. 89 del Codice, considerata la natura meramente ricognitiva dall'art. 2, comma 3, della legge n. 133/08 (tale

ultima disposizione non innoverebbe i poteri regolamentari in capo all'Autorità già riconosciuti dall'art. 89 citato).

Associazione 2

R48. Sottopone all'attenzione dell'Autorità le seguenti osservazioni sull'art. 4:

- ritiene necessario sostituire la DIA (Dichiarazione Inizio Attività) con la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività);
- ritiene che l'assimilazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3, del Codice), unitamente all'interesse primario che informa tutta la normativa di settore di favorire lo sviluppo uniforme e capillare delle reti di telecomunicazioni su tutto il territorio nazionale, non consenta alle Amministrazioni locali di prevedere zone in cui l'installazione di tali reti sia vietata o comunque assoggettata a vincoli che, di fatto, ne impediscono la realizzazione. Tali limitazioni possono pertanto essere previste solo in applicazione di leggi di rango primario che impongono particolari condizionamenti a tutela di interessi superiori, quali, ad esempio, la difesa nazionale, la protezione civile, le esigenze di carattere militare;
- rappresenta che la corresponsione di detti oneri dovuti in applicazione della legge n. 166/02, art. 40, sotto forma di canoni periodici, anziché di contributo *una tantum*, potrebbe comportare nel tempo un ingiustificato arricchimento dell'Ente proprietario della strada che trascende le intenzioni del legislatore, che fa esplicito riferimento al solo "ristoro" delle spese sostenute dall'ente medesimo per la costruzione di cavedi e cavidotti atti ad ospitare le reti di comunicazione;
- ai sensi dell'art. 1382 e ss. del codice civile, ritiene che le penali siano uno strumento, di natura contrattuale, con il quale le parti concordano una preventiva e convenzionale liquidazione del danno. In considerazione della loro natura pattizia possono essere utilizzate nell'ambito dell'autonomia negoziale e non possono essere imposte tramite un regolamento amministrativo, prodotto dalla manifestazione di volontà unilaterale della Pubblica Amministrazione nell'esercizio dell'attività amministrativa. Inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 23 della Costituzione Italiana nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Ai fini del risarcimento del danno l'Ente potrà avvalersi dei rimedi ordinari offerti dal codice civile (art. 2043 c.c.);
- richiede di introdurre un tempo limite, ragionevole e congruo, di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per la pubblicazione delle procedure da parte dei soggetti istituzionali coinvolti;
- richiede di estendere sia l'intervallo temporale per l'annuncio di esecuzione lavori da parte dell'ente da 60 a 90 giorni prima della data di inizio lavori, sia l'intervallo temporale previsto per l'operatore per manifestare il proprio interesse da 30 a 60 giorni dalla pubblicazione dell'annuncio.

Operatore 4

R49. Ritiene che l'oggetto dell'intervento dell'Autorità debba riguardare, oltre agli obblighi di condivisione/accesso a infrastrutture disponibili già esistenti e la relativa regolamentazione (tempi, modi e costi delle procedure), anche l'obbligo di concedere comunque, nel rispetto di procedure eque e non discriminatorie, il diritto di posare e mantenere reti di telecomunicazioni anche laddove non ci siano infrastrutture esistenti.

La società auspica inoltre che l'intervento si estenda anche a reti già posate, laddove ad esempio siano in essere accordi di condivisione già esistenti ma che prevedano condizioni discriminatorie o eccessivamente onerose.

Operatore 5 e Proprietario di infrastrutture/concessionario 2

R50. Entrambi i soggetti non sono favorevoli all'orientamento dell'Autorità. Ad avviso degli stessi, l'Autorità sembra aver adottato una prospettiva errata, soprattutto ove si consideri che il potere regolamentare di cui all'art. 2, comma 3, legge n. 133/08 trova la sua origine in un errore e in una inadeguata tecnica di legislazione. Ritiene che il riferimento al regolamento sulle reti dorsali di cui all'art. 2 citato sia dovuto all'intenzione di fare salvi i poteri regolamentari previsti, in capo alla predetta autorità, dall'art. 89 del Codice e dall'art. 4, comma 3, della legge n. 249/97, secondo cui *"l'installazione delle reti dorsali, così come definite da apposito regolamento emanato dall'autorità, è soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorità"*. Successivamente, il riferimento a tale ultima disposizione è stato soppresso con un emendamento della Camera dei Deputati, risultando l'articolo predetto già abrogato con il Codice.

Stante la intervenuta abrogazione della norma, che il legislatore intendeva richiamare, auspica che l'Autorità impieghi l'art. 2, comma 3, cit., per l'emanazione di norme che possano bilanciare, nel rispetto della legge e a favore dei titolari e concessionari delle infrastrutture pubbliche, l'eccezionale facoltà riconosciuta agli operatori in ragione dell'urgenza dell'intervento, favorendo lo scambio reciproco di informazioni tra operatori e i titolari o concessionari di beni pubblici.

Sotto tale profilo, auspica, ad esempio, che l'Autorità incoraggi l'allocazione efficiente della fibra ottica anche dal punto di vista dei proprietari e dei concessionari pubblici delle infrastrutture di rete e favorisca la costruzione di cavedi multiservizi, piuttosto che di cavidotti di adeguate dimensioni, consentendo maggiormente i primi, rispetto ai secondi, una massimizzazione della condivisione. A tal fine, ritiene necessario che i titolari e i concessionari delle infrastrutture pubbliche abbiano l'opportunità di accedere con anticipo ai programmi infrastrutturali e al piano dei lavori che gli operatori di comunicazione elettronica e gli altri fornitori di servizi di rete hanno intenzione di realizzare sulle infrastrutture.

Quanto all'aspetto procedurale evidenziano in primo luogo che le disposizioni di cui all'art. 2 sono immediatamente prescrittive per le amministrazioni territorialmente competenti e per i titolari o concessionari dell'infrastruttura

pubblica, per i quali già opera l'obbligo della trasparenza e dell'accesso ai documenti ai sensi della legge n. 241/90 e delle ulteriori disposizioni speciali.

Ritengono poco verosimili le segnalazioni riportate dall'Autorità al paragrafo 17 dell'Allegato B in esame, secondo cui gli operatori non riescono ad accedere ai documenti e alle informazioni detenute dalle amministrazioni circa la proprietà o il regime dei beni predetti, essendo le medesime accessibili per legge e comunque anche su ordine di un giudice, qualora l'amministrazione negasse illegittimamente detto accesso.

Le società segnalano che l'art. 4, comma 5, dello schema del provvedimento restringe le possibilità di dissenso all'installazione delle reti non includendo i casi previsti dall'art. 2, comma 14, legge n. 133/08 il quale consente ai soggetti pubblici di opporsi, nel caso in cui si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nonché nel caso di concreta turbativa al servizio pubblico.

Ente locale

R51. Nell'evidenziare che l'ente ha fornito una risposta per aree tematiche piuttosto che di puntuale riscontro ai singoli quesiti, si riporta quanto segue. Rappresenta che le disposizioni riguardanti la DIA, così come prevista dalla legge n. 133/08, non si applicano all'ente rispondente che, in base alla propria autonomia in materia urbanistica, ha scelto di utilizzare la Conferenza dei Servizi, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 13/97, artt. 4 e 5, quale strumento per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle infrastrutture. In particolare, attraverso tale strumento, l'inizio dei lavori viene implicitamente comunicato con la richiesta di ordinanza per provvedimenti di limitazione al traffico per consentire l'esecuzione delle opere, mentre la necessaria autorizzazione viene di fatto data attraverso l'espressione del parere della Conferenza dei Servizi, che risulta dal verbale delle sedute della Conferenza, a cui vengono allegati tutti i pareri e le note dei soggetti invitati ad esprimersi sul progetto.

La scelta dello strumento della Conferenza dei Servizi come alternativa a quello della DIA deriva dalla necessità di raccogliere contemporaneamente i pareri di più soggetti: dalle Amministrazioni comunali coinvolte dal progetto, alle aziende municipalizzate e da tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano sul territorio. In tal modo si semplifica notevolmente l'iter autorizzativo delle opere, in quanto in un unico contesto possono essere esaminate tutte le osservazioni dei soggetti coinvolti, e vengono raccolti tutti i pareri e le autorizzazioni necessari. Diversamente sarebbe necessario attivare tante procedure autorizzative quanti sono i soggetti coinvolti, con l'ulteriore difficoltà di trovare risposte adeguate ai pareri in contrasto tra loro.

R52. Relativamente all'obbligo in capo agli enti pubblici di redazione ed esibizione della documentazione, eventualmente richiesta da un operatore, circa le informazioni geologiche sulle infrastrutture adatte a realizzare ed ospitare reti dorsali di comunicazione elettronica (ex art. 4, comma 4, lettera a del Regolamento), l'ente locale propone la definizione di un elenco relativo alle informazioni che possono essere richieste. La definizione di tale elenco dovrebbe tener conto, da un lato, dell'utilità dell'informazione stessa per

l'operatore richiedente e, dall'altro, della facilità di reperimento della stessa da parte dell'ente pubblico.

A tal proposito si elencano, di seguito, le informazioni geologiche relative alle infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica che l'ente rispondente ritiene possano essere agevolmente fornite e, soprattutto, che possano essere utili per l'operatore richiedente:

- aree ad elevata pericolosità geologica, idrogeologica e valanghiva
- aree di controllo geologico, idrogeologico, valanghivo e sismico
- norme di attuazione della Carta di Sintesi Geologica, che forniscono le disposizioni da applicare in ogni specifica tipologia di classe della Carta di Sintesi
- banca dati dei sondaggi geognostici, eventualmente effettuati per conto della Pubblica Amministrazione Locale, contenenti tipicamente i seguenti dati:
 - descrizione litologica degli strati
 - livello e tipo della falda
 - caratteristiche dei campioni prelevati
 - risultati delle prove S.P.T. (*Standard Penetration Test*)
 - valori R.Q.D. (*Rock Quality Designation*)
 - risultati delle prove scissometriche Torvane
 - risultati prove penetrometriche *Pocket Penetrometer*

La lista delle informazioni che l'ente pubblico è tenuto a rendere disponibile a soggetti terzi, sopra elencata, rappresenta una sintesi tra l'esigenza degli operatori richiedenti di avere a disposizione tutte le informazioni atte a facilitare la realizzazione dell'opera e quella di non porre in capo all'ente pubblico eccessivi oneri amministrativi.

- R53. Con riguardo all'obbligo, in capo agli enti pubblici, di divulgare pubblicamente l'intenzione di eseguire la costruzione o l'ampliamento di infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica (cfr. art. 5, comma 2) e di darne comunicazione semestrale all'Autorità (cfr. art. 13, comma 2), l'ente locale ritiene utile che quest'ultima specifichi detta pubblicazione e comunicazione debba avvenire nelle forme ritenute più idonee dall'ente pubblico. Questa previsione, consentirebbe, infatti, di preservare delle prassi che le amministrazioni locali potrebbero già aver adottato e che, a meno di una loro dimostrata inefficacia, non troverebbero ragione di essere modificate. Nel caso dell'ente rispondente le procedure utilizzate per rendere noto a terzi i propri programmi di lavori di costruzione o ampliamento delle infrastrutture prevedono che ciascun progetto dell'ente, venga approvato con determinazione del Dirigente del Servizio. La determinazione, essendo un atto pubblico, è immediatamente resa disponibile sul sito istituzionale dell'ente e, dunque, ben assolve il compito di divulgazione pubblica dei progetti pianificati dall'amministrazione.

In via suppletiva si chiede che vengano definite, dalla stessa Autorità, delle modalità di comunicazione che non rechino un ulteriore aggravio in capo all'ente pubblico e che risultino, quindi, molto agili e flessibili.

Operatore 7

R54. Nell'evidenziare che la società (operatore di comunicazione elettronica) ha fornito una risposta per aree tematiche piuttosto che di puntuale riscontro ai singoli quesiti, si rappresenta quanto segue.

Ciò premesso con riferimento all'art. 4 comma 1 del Regolamento in consultazione ritiene utile l'inserimento di un tempo massimo entro il quale i soggetti incaricati della redazione delle procedure in esso richiamate debbono rispondere alla domanda di richiesta di passaggio e/o di accesso loro pervenuta. Tale necessità deriva da prassi ormai consolidate dai concessionari pubblici di evadere le richieste loro pervenute in tempi non accettabili per l'operatore richiedente il diritto di passaggio o l'accesso alle infrastrutture. Con riferimento alla previsione del regolamento relativa all'obbligo, in capo agli enti pubblici, ai concessionari e agli organismi di diritto pubblico, di comunicare i propri lavori di costruzione e di manutenzione ordinaria, con l'obiettivo di rendere possibile un'eventuale partecipazione di operatori di telecomunicazioni, interessati ad installare reti nelle aree coinvolte dai lavori (cfr. art. 5 comma 2 del Regolamento in consultazione), la società apprezza quanto previsto nel merito dall'Autorità. Infatti, ritiene che l'obiettivo perseguito dall'Autorità di facilitazione dell'accesso alle infrastrutture idonee ad ospitare reti di comunicazione elettronica rivesta, senza dubbio, una rilevanza centrale. La Società ritiene di fondamentale importanza le disposizioni del Regolamento relative agli oneri che possono essere imposti in capo all'operatore di comunicazioni elettroniche per i diritti di passaggio o per l'utilizzo delle infrastrutture di posa per la realizzazione di reti dorsali (così come previsto dall'art. 6 del Regolamento oggetto di consultazione).

R55. Infine, fornisce alcune valutazioni in merito alle competenze dell'Autorità, in caso di dissenso della parti, nella definizione dei criteri per la ripartizione dei costi derivanti dalla concessione dei diritti di accesso e dei diritti di passaggio. Atteso che l'Autorità riveste un ruolo fondamentale nella promozione della condivisione delle infrastrutture, che ha certamente carattere di terzietà ed indipendenza, la società ritiene del tutto legittimo ed opportuno che sia demandato alla stessa il compito di comporre eventuali divergenze in materia. Tuttavia, tale garanzia viene meno nel caso in cui la richiesta dei diritti di passaggio avvenga su sedi autostradali (art. 6 comma 3). Ritiene la previsione di questa eccezione non coerente con il principio della parità di trattamento, che invece suggerirebbe una equiparazione dei soggetti destinatari del Regolamento e i concessionari autostradali. Suggerisce pertanto di non prevedere alcun tipo di deroga a favore di quest'ultimi.

D5-bis- Si condivide l'orientamento dell'Autorità che la stessa sia tenuta a vigilare che, nel caso di domanda per la concessione dei diritti di passaggio per reti dorsali, questa sia esaminata nel rispetto dei criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, di cui all'art. 86 del Codice?

Osservazioni degli operatori

Operatore 1

R56. Condivide l'orientamento dell'Autorità e ritiene opportuno che la stessa evidenzi che le citate istanze non sono dirette ad ottenere la "concessione" del diritto di installare infrastrutture per reti di comunicazione elettronica, in quanto l'operatore, ai sensi dell'art. 26 del Codice, è già autorizzato per legge alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica. L'art. 26 del Codice, infatti, precisa che:

“Le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 25 hanno il diritto di:

- a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
- b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformità agli artt. 86, 87 e 88.”

Operatore 2

Condivide l'orientamento dell'Autorità.

Operatore 3

Condivide l'orientamento dell'Autorità.

Proprietario di infrastrutture/concessionario 1

R57. Ritiene che l'Autorità abbia un generale potere di vigilanza nel caso di concessione dei diritti di passaggio per reti dorsali ed espliciti il proprio potere sanzionatorio in ipotesi tipizzate e specifiche nei confronti degli operatori. Il potere sanzionatorio trova fondamento esplicito nell'art. 1 comma 31 della legge n. 249/97 per quanto attiene gli operatori. Auspica tuttavia che vengano individuate delle condotte sanzionabili in capo agli operatori anche con riferimento alle fattispecie oggetto di consultazione quali, a titolo esemplificativo, la posa in difformità dalle norme tecniche allegate all'atto autorizzativo ovvero la richiesta di passaggio o di manutenzione ordinaria e straordinaria senza corresponsione dei relativi oneri. A tal proposito, per quel che concerne l'attività istituzionale del rispondente, ritiene che occorra avere riguardo anche alle sanzioni stabilite dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. Ritiene che le condotte sanzionatorie riferite a soggetti diversi dagli operatori debbano trovare il proprio fondamento in specifiche norme di legge, assistite da adeguata tutela giurisdizionale.

Associazione 1

Condivide l'orientamento dell'Autorità.

Associazione 2

Condivide l'orientamento dell'Autorità.

Operatore 4

R58. Condivide l'orientamento dell'Autorità evidenziando tuttavia la necessità che la medesima vigili anche sulle condizioni economiche cioè sugli oneri richiesti a fronte della concessione dei diritti di passaggio. Tali oneri infatti devono essere

giustificati, trasparenti, non discriminatori e soprattutto congrui rispetto alla legge o al disagio arrecato.

D5-ter- Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere che enti/concessionari/soggetti pubblici che non ottemperino a norme dalla stessa dettate (nei casi previsti dalla Legge) in materia di diritti di passaggio per la posa di cavi e condivisione di infrastrutture esistenti ed, in particolare, al Regolamento sulle reti dorsali, siano soggetti ai procedimenti sanzionatori di cui alla Legge 249/97?

Osservazioni degli operatori

Operatore 1

Condivide l'orientamento dell'Autorità.

Operatore 2

Condivide l'orientamento dell'Autorità.

Operatore 3

Condivide l'orientamento dell'Autorità.

Proprietario di infrastrutture/concessionario 1

Rinvio al D5-bis.

Associazione 1

Condivide l'orientamento dell'Autorità.

Associazione 2

R59. Pur condividendo l'orientamento, ritiene necessario non disattendere il "principio di legalità" presente nel nostro ordinamento ed esclude che, nelle fattispecie qui prese in esame, il potere sanzionatorio dell'Autorità possa essere diverso da quello ad essa conferito dalla legge istitutiva. Ritiene, inoltre, che gli operatori non debbano essere assoggettati a obblighi diversi da quelli attualmente previsti e che nessuna sanzione/obbligo potrà essere irrogata ad operatori se prima anche gli Enti/concessionari/soggetti pubblici non abbiano ottemperato.

Operatore 4

R60. Condivide l'orientamento dell'Autorità. Le procedure sanzionatorie ad oggi possibili (avanti l'autorità giudiziaria o amministrativa per ottenere servitù coattive o l'esproprio o risarcimento dei danni) sono infatti lunghe, difficilmente applicabili e pertanto inutilizzate. Il risultato è che l'operatore si trova spesso a dover accettare condizioni di posa inique in quanto gli enti non ottemperano alle norme sui diritti di passaggio e non esistono strumenti per costringerli ad ottemperare. Pertanto caldeggia l'intervento sanzionatorio dell'Autorità. Chiede

però che tali poteri non vengano delegati ai Corecom in quanto probabilmente non competenti.

Operatore 5 e Proprietario di infrastrutture/concessionario 2

R61. Richiama che l'art. 2 della legge n. 133/08 concerne solo la posa di fibra ottica su infrastrutture civili esistenti e si pone come disciplina speciale rispetto al Codice delle comunicazioni elettroniche e alla legge n. 249/97. Le società ritengono pertanto che, nel caso di specie, l'Autorità non sia titolare di un legittimo potere sanzionatorio. Ed invero:

- l'art. 1, comma 31, legge n. 249/97 dispone che *“i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità”*; la norma, quindi, attribuisce una potestà sanzionatoria solo con riferimento agli ordini e alle diffide che l'Autorità può impartire in forza delle norme contenute nella stessa legge n. 249/97 e, per converso, non può trovare applicazione con riferimento agli ordini eventualmente impartiti dall'Autorità ai sensi della diversa, speciale legge n. 133/08 che a tale potestà sanzionatoria non fa alcun riferimento;
- l'art. 98, comma 11 del Codice prevede che *“Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce.”*”; la norma, quindi, attribuisce una potestà sanzionatoria solo con riferimento agli ordini e alle diffide che l'Autorità può impartire in forza di norme contenute nel Codice medesimo e non può pertanto legittimare l'applicazione di sanzioni, da parte dell'Autorità, per l'inottemperanza a ordini o diffide eventualmente impartiti dalla medesima ai sensi della diversa e speciale legge n. 133/08 che a tale potestà sanzionatoria non fa alcun riferimento;
- la legge n. 133/08 conferisce all'Autorità solo un potere normativo - e non anche sanzionatorio - all'interno del settore specifico della posa della fibra ottica su infrastrutture già esistenti. Non potrebbe ritenersi che l'attribuzione

del primo potere implichi automaticamente la devoluzione del secondo. Tale assunto è negato dalla stessa tecnica legislativa tipica delle autorità indipendenti, per le quali il legislatore ha sempre avuto cura di introdurre una disposizione – seppure di portata generale (vedi ad esempio proprio gli artt. 98, comma 11 del Codice o 1, comma 31, legge n. 249/97) – che conferisce in modo chiaro la potestà sanzionatoria con riferimento a determinati ambiti di competenza. Né ritiene possa essere affermato che la comunanza delle finalità sottese all’attribuzione del potere regolamentare di cui all’art. 2, comma 3, legge n. 133/08 rispetto a quelle previste dalla legge n. 249/97 giustifichi l’applicazione dell’art. 1, comma 31, legge 249 del 1997. Tale considerazione sarebbe smentita dalla stessa separazione – in termini di ambiti applicativi – dei poteri sanzionatori previsti dalla legge n. 249/97 e dal Codice, nonostante i due sistemi normativi siano caratterizzati dalla devoluzione all’Autorità di poteri e finalità omogenee e complementari.

- D6. Si condivide l’orientamento dell’Autorità di considerare i termini di “cubicazione” e “condivisione” come sinonimi e comprendenti qualsiasi forma di sfruttamento in comune delle risorse fisiche, quali cavedi, cavidotti, condotti, edifici, piloni?***
- D7. Si condivide l’orientamento dell’Autorità di considerare la condivisione delle infrastrutture quale strumentale non solo alla posa di cavi in fibra ottica e che, più in generale, riguardi qualunque forma di condivisione/cubicazione?***

Osservazioni degli operatori

Operatore 1

R62. Ritiene che condivisione sia un termine generale, comprendente qualsiasi forma di sfruttamento in comune delle risorse fisiche passive in rete di accesso e in rete dorsale (quali, ad esempio, cavedi, cavidotti, condotti, edifici, incluso verticale di palazzo).

Suddetta interpretazione del concetto di condivisione è confermata, secondo l’operatore, dall’art. 12 della Direttiva Quadro, come recentemente modificato, che ne estende anche l’ambito di applicazione⁸. La società evidenzia che potranno essere oggetto di condivisione tutte le risorse fisiche passive della rete di comunicazione elettronica, per effetto della modifica che la direttiva n. 140/09 ha operato sull’art. 12 della Direttiva Quadro (D7). La società ritiene che le previsioni relative agli obblighi di condivisione/cubicazione devono essere

⁸ Cubicazione e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazione elettronica – 1: “Quando un’impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure può avvalersi di una procedura per l’espropriazione o per l’uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, ivi compresi tra l’altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione”.

basati non solo sul titolo V del Codice ma anche tener conto dell'art. 12 della nuova direttiva quadro n. 140/2009/CE, in quanto direttamente applicabile, essendo sufficientemente dettagliata.

La società ritiene, viceversa, che coubicazione e co-locazione siano tra loro sinonimi e consistono nella condivisione di uno spazio (sedime/area, cavidotto, ecc.) per l'alloggiamento di componenti di rete (ad esempio un cavo) da parte di più attori che possono anche non avere alcuna relazione commerciale tra loro.

Tale spazio può appartenere ad un ente terzo, che mette a disposizione i propri spazi (es. antenne radiomobili co-ubicate sul tetto di uno stesso edificio), senza che gli operatori abbiano stipulato alcun accordo tra loro, ma in presenza di un contratto stipulato dall'operatore con la proprietà dell'edificio (D6).

Operatore 2

R63. Ritiene di dover differenziare i termini di coubicazione/condivisione. E' prassi utilizzare il termine condivisione laddove ci sia un utilizzo di un'infrastruttura già esistente da parte di più soggetti, mentre non tutti tali soggetti risultano avere anche la titolarità dell'infrastruttura stessa. Al contrario, è prassi intendere il termine coubicazione come applicato in generale alle nuove realizzazioni con condivisione da parte di più soggetti dei costi di realizzazione; tali soggetti risultano dunque non solo utilizzatori dell'infrastruttura ma anche titolari (D6).

In relazione al secondo quesito D7, la società non ritiene estendibile l'imposizione di obblighi di condivisione ad operatori non SMP, alla luce dell'eccezionalità di tale azione e trattandosi di casi non espressamente disciplinati ed individuati.

Operatore 3

R64. Non condivide l'orientamento dell'Autorità. Segnala che ai sensi dell'art. 89 comma 2 del Codice, i due termini non sono considerabili come sinonimi, e la coubicazione appare essere indicata come una specificazione ricadente nel più generale ambito della condivisione:

[...] l'Autorità può richiedere ed eventualmente imporre la condivisione di strutture o proprietà, compresa la coubicazione fisica,[...]

Ritiene che la definizione corretta sia quella riportata nel documento ISBUL "W.P. 3.4 (Obblighi di co-locazione / accordi di condivisione installazioni [Final report]), in cui si indica: "[...] si può ritenere, alla luce di un'analisi testuale delle disposizioni normative, che condivisione sia il termine generale, che comprende qualsiasi forma di sfruttamento in comune delle risorse fisiche passive, e che co-ubicazione e co-locazione siano sinonimi e costituiscano una delle possibili forme di condivisione, attuata mediante utilizzo e funzionalità di uno spazio fisico per l'alloggiamento di apparati" (D6).

Non condivide l'ambito di estensione dell'intervento regolamentare dell'Autorità di cui alla domanda D7. Viceversa la società ritiene che l'intervento regolamentare in oggetto debba essere finalizzato esclusivamente a

promuovere la condivisione/coubicazione di infrastrutture atte alla posa di cavi e fibre ottiche.

Proprietario di infrastrutture/concessionario 1

R65. Ritiene che i termini di coubicazione e condivisione non possano essere utilizzati come sinonimi. Per condivisione si intende l'utilizzo, da parte di soggetti diversi, della stessa infrastruttura e la divisione concorrente di proprietà, utilizzo, responsabilità, etc. di uno stesso oggetto materiale tra più soggetti. Per coubicazione si intende la realizzazione delle infrastrutture di ciascun operatore nello stesso sito. Pertanto, la condivisione consente un successivo utilizzo dell'infrastruttura da parte di ulteriori operatori e può comportare delle problematiche di gestione diverse per il soggetto titolare della infrastruttura (D6).

Con riferimento al quesito D7, condivide l'orientamento dell'Autorità. Ritiene tuttavia che l'obbligo di coubicazione debba gravare esclusivamente sugli operatori e che la condivisione da parte di più operatori delle infrastrutture dell'ente proprietario, sia subordinata al preventivo assenso di quest'ultimo. Si ritiene in ogni caso che l'obbligo non sussista in capo all'ente proprietario qualora utilizzi una singola infrastruttura per i propri fini istituzionali.

Associazione 1

Condivide gli orientamenti dell'Autorità.

Associazione 2

R66. Dalla lettura combinata delle disposizioni normative ed, in particolare, della nuova Direttiva Quadro, deduce che condivisione è un termine generale, comprendente qualsiasi forma di sfruttamento in comune delle risorse fisiche passive in rete di accesso e in rete dorsale (quali, ad esempio, cavedi, cavidotti, condotti, edifici, incluso verticale di palazzo), mentre coubicazione e collocazione sono tra loro sinonimi e consistono nella condivisione di uno spazio da parte di più attori che possono anche non avere alcuna relazione commerciale tra loro (D6).

Quanto al secondo quesito (D7), l'associazione ritiene che sia opportuno che gli interventi regolamentari della presente consultazione siano finalizzati esclusivamente a promuovere la condivisione/coubicazione di infrastrutture atte alla posa di cavi e fibre ottiche utilizzabili per servizi di comunicazioni elettroniche.

Operatore 4

R67. Con riferimento al quesito D6 e D7 condivide l'orientamento dell'Autorità. Ritiene che il termine "condivisione" (D6) indichi l'accesso a risorse comuni da parte di più entità e comunque comprenda, oltre al concetto di utilizzo promiscuo di uno spazio od ubicazione per l'alloggiamento di risorse proprie, anche la compartecipazione agli effetti collegati a detto utilizzo. Ritiene congrua una interpretazione estensiva di condivisione delle infrastrutture (D7) non

limitata alla fibra ottica: ritiene che la condivisione debba riguardare tutti i tipi di impianti idonei ad ospitare o favorire l'installazione di reti di comunicazioni, eventualmente anche wireless.

Operatore 5 e Proprietario di infrastrutture/concessionario 2

R68. Con riferimento al quesito D6 i rispondenti condividono l'orientamento dell'Autorità in merito all'uso dei termini come sinonimi. Con riferimento al quesito D7 i rispondenti precisano che l'art. 89, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche fa riferimento alla condivisione e la coubicazione solo con riferimento ai rapporti tra operatori di comunicazioni elettroniche.

Operatore 6

R69. Non condivide appieno l'orientamento dell'Autorità teso a ritenere che i termini coubicazione e condivisione siano tra loro sinonimi e comprendano qualsiasi forma di sfruttamento in comune delle risorse fisiche (quali cavedi, cavidotti, condotti, edifici, piloni, etc.). Ritiene che il termine condivisione abbia portata generale e comprendendo qualsiasi forma di sfruttamento in comune delle risorse fisiche, mentre coubicazione e co-locazione sono sinonimi e si riferiscono entrambi a possibili modalità di condivisione.

D8. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere una norma che obblighi l'operatore di comunicazione elettronica che invia una domanda per la concessione dei diritti di passaggio per la realizzazione di reti, ai sensi degli artt. 88, o 94 del Codice, e dell'art. 2 della Legge 133/2008 a inviare la stessa in formato elettronico, incluso i progetti di realizzazione di reti di comunicazione elettronica, anche all'Autorità?

D8-bis- Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere una norma che obblighi soggetti ai quali è affidata la cura di interessi pubblici di rendere noto, anche all'Autorità, con cadenza semestrale i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, in formato elettronico, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale?

D9. Quale ulteriore forma di partecipazione dell'Autorità si ritiene possa essere realizzata per favorire la condivisione?

D9-bis- Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere una norma che espliciti il potere dell'Autorità di vigilare sulla corretta applicazione delle norme relative al Catasto (popolamento statico e dinamico) e di sanzionare l'inosservanza delle medesime norme?

Osservazioni degli operatori

Operatore 1

R70. Condivide che il potere generale dell’Autorità di incoraggiare la condivisione delle infrastrutture possa essere perseguito anche attraverso la previsione di una disposizione regolamentare che obblighi:

- l’operatore (sia SMP che non SMP) a comunicare, con un preavviso di 20 giorni e possibilmente in formato elettronico, l’avvio del progetto con l’indicazione generica delle tratte interessate (D-8, in riferimento all’art. 13, comma 1, della Bozza di regolamento);
- l’operatore (sia SMP che non SMP) a comunicare all’Autorità i dettagli utili all’inserimento nel Catasto, a conclusione dei lavori (D-8, in riferimento all’art. 13, comma 1, della Bozza di regolamento);
- l’ente locale a comunicare, anche all’Autorità, quale “*altro Ente delegato*” ai sensi dell’art. 88, comma 11, del Codice, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture civili (D-8bis, in riferimento all’art. 13, comma 2, della Bozza di regolamento);
- di posare tubazioni (Minitubi) atte a servire in seguito eventuali nuovi Operatori interessati.

Auspica, altresì, che l’Autorità eserciti i propri poteri di vigilanza in merito al rispetto degli obblighi di condivisione e che la stessa Autorità applichi la conseguente leva sanzionatoria, di cui alla legge n. 249/97 (D9-bis).

Operatore 2

R71. Condivide gli orientamenti dell’Autorità nel suo complesso (D8-bis, D9 e D9-bis).

R72. Con riferimento al quesito D8, condivide gli orientamenti finalizzati alla realizzazione di un aggiornamento dinamico del catasto a condizione che siano garantite due condizioni essenziali:

1. la comunicazione di eventuali progetti di realizzazione di scavi non abbia carattere di obbligatorietà con specifico riferimento all’attuazione totale, parziale o nulla del progetto stesso;
2. la comunicazione di eventuali progetti non abbia alcun impatto con riferimento ai tempi di avvio degli stessi.

Operatore 3

R73. Con riferimento ai quesiti D8-bis e D9-bis, la società condivide gli orientamenti dell’Autorità.

R74. Per il quesito D8, la società condivide gli orientamenti dell’Autorità solo laddove la comunicazione elettronica riguardi esclusivamente la domanda per la concessione dei diritti di passaggio e non i progetti di realizzazione di reti di comunicazione elettronica. Ritiene infatti prematuro, in fase di presentazione di una domanda per la concessione di diritti di passaggio, inviare all’Autorità tutta la documentazione di progetto convertita in formato elettronico potendo tale domanda essere respinta dagli enti competenti.

R75. Con riferimento al quesito D-9, la società ritiene che, in materia di Catasto delle infrastrutture, l'Autorità potrebbe, accanto alla prevista vigilanza sulla corretta applicazione delle norme relative al Catasto (popolamento statico e dinamico), svolgere un'attività di gestione del Catasto, con la collaborazione di tutti gli Enti che lo alimentano, nell'ottica del coordinamento degli interventi e dell'efficienza.

Proprietario di infrastrutture/concessionario 1

R76. Condivide l'orientamento dell'Autorità ma ritiene opportuno un chiarimento in merito alla sussistenza dell'obbligo di comunicazione in capo agli operatori anche in ipotesi di lavori da svolgere su strade statali ovvero nel caso in cui venga inoltrata la domanda per l'ottenimento di servitù su sede autostradale (D8).

Ritiene opportuna una condivisione su base semestrale dei rispettivi programmi di interventi riguardanti le infrastrutture di comunicazione elettronica da parte dell'ente proprietario della strada e degli operatori al fine di ottimizzare le lavorazioni su strada sia in termini di sicurezza che di costi. La modalità di gestione delle informazioni potrà essere definita attraverso un *format* che individui tipologia e modalità di intervento, itinerario, tempi di esecuzione. Precisa che non possono essere accolti interventi effettuati in urgenza, per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità (D8bis).

R77. Ritiene che l'Autorità potrebbe mettere a disposizione tutti gli strumenti quali *software*, manuali, procedure, collegamenti telematici e hardware necessario, nonché le risorse (ad es: help desk) necessarie per l'aggiornamento ed il mantenimento dell'archivio. L'Autorità potrebbe istituire un portale telematico al quale possono avere accesso solo utenti predefiniti che possano inserire, con *format* predeterminati, le informazioni utili alla condivisione (D-9).

R78. Condivide l'orientamento dell'Autorità di sanzionare gli operatori che non collaborino con la redazione e formazione del Catasto (D-9bis).

Associazione 1

R79. Condivide gli orientamenti dell'Autorità (D8; D8-bis e D9-bis).

R80. L'associazione auspica (D9) che l'Autorità estenda anche alle infrastrutture che possono essere impiegate per realizzare una rete NGAN la regolamentazione finalizzata a consentire agli operatori di comunicazione elettronica di accedere, con anticipo, ai programmi infrastrutturali ed al piano dei lavori che i titolari e concessionari delle infrastrutture pubbliche e gli altri fornitori di servizi di rete hanno intenzione di realizzare.

Associazione 2

R81. Con riferimento al quesito D8, ritiene che un aggiornamento dinamico del catasto (cfr. art 13) sia condivisibile, a condizione che:

- la comunicazione di eventuali progetti di realizzazione di scavi non abbia carattere di obbligatorietà, con specifico riferimento all'attuazione totale, parziale o nulla del progetto stesso;

- la comunicazione di eventuali progetti non abbia alcun impatto con riferimento ai tempi di avvio degli stessi;
- la comunicazione elettronica sia limitata alla sola domanda per la concessione dei diritti di passaggio, con l'esclusione dei progetti di realizzazione di reti di comunicazione elettronica;
- la domanda per la concessione del progetto sia inviata alla sola autorità competente per il rilascio dei permessi. Sarà quest'ultima che eventualmente dovrà provvedere alla trasmissione degli stessi all'Autorità;
- l'Autorità si doti di un sistema informativo per la gestione di tali dati al fine di incentivare eventuali programmi di co-sviluppo tra soggetti interessati a realizzare a vario titolo le infrastrutture di posa.

R82. L'associazione condivide le finalità del quesito D-8bis.

R83. Con riferimento al quesito D9, l'associazione ritiene che l'Autorità possa esercitare il ruolo di Gestore del Catasto delle Infrastrutture, considerati i caratteri di indipendenza ed imparzialità e i poteri sanzionatori cui la legge istitutiva le intesta.

R84. Quanto al quesito D9-bis, ritiene necessario un intervento di carattere legislativo che obblighi tutti i soggetti che possiedono infrastrutture di posa (operatori e non) a fornire i dati necessari alla costituzione di tale Catasto, specificando sia i dati da fornire che la frequenza e la modalità di aggiornamento.

Operatore 4

R85. Con riferimento al quesito D8 condivide l'orientamento dell'Autorità con la precisazione che l'obbligo non comporti aggravii all'attività dell'Operatore, siano salvaguardati criteri di riservatezza commerciale e valga solo per tratte rilevanti superiori al km.

R86. Con riferimento al quesito D8-bis condivide tale obbligo laddove utile ai fini di creare un archivio finalizzato alla condivisione delle infrastrutture. Un parere più preciso potrà essere espresso quando sarà stabilito come e da quale ente istituzionale verrà gestito il Catasto delle infrastrutture, che dovrà comunque prevedere una collaborazione permanente tra strutture locali e strutture centrali.

R87. Con riferimento al quesito D9 e D9-bis oltre alla previsione di un potere sanzionatorio nel caso di mancato rispetto di obblighi informativi, ritiene che il potere sanzionatorio debba essere indirizzato soprattutto verso l'obbligo di condivisione e verso l'imposizione di regole di condivisione eque sia dal punto di vista tecnico che economico.

Operatore 5 e Proprietario di infrastrutture/concessionario 2

R88. Con riferimento al quesito D8 sono favorevoli all'orientamento dell'Autorità.

R89. Con riferimento al quesito D8-bis sono favorevoli solo se l'obbligo di comunicazione dei programmi di manutenzione sia attinente ad un bene in proprietà pubblica nei termini precisati alla risposta D4.

- R90. Con riferimento al quesito D9 le società rappresentano che, come già evidenziato al sub D5, sarebbe auspicabile che i titolari e i concessionari delle infrastrutture pubbliche abbiano l'opportunità di accedere con anticipo ai programmi infrastrutturali e al piano dei lavori che gli operatori di comunicazione elettronica e gli altri fornitori di servizi di rete hanno intenzione di realizzare sulle infrastrutture.
- R91. Con riferimento al quesito D9-bis le società non sono favorevoli con quanto proposto per le ragioni esposte sub D.5-bis e D.5-ter

Operatore 6

Pur non rispondendo ai quesiti singolarmente, la società ritiene che il riferimento, svolto all'art. 13, dei "progetti di realizzazione di reti di comunicazione elettronica" aggiunga sia eccessivamente generico.

D10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere che gli operatori che non ottemperino all'ordine dell'Autorità di concedere la condivisione delle infrastrutture, nei casi previsti dall'articolo 89, comma 2, del Codice, saranno soggetti ai procedimenti sanzionatori di cui alla Legge 249/97?

Osservazioni degli operatori

Operatore 1

R92. Condivide l'orientamento dell'Autorità e ritiene che la condivisione potrebbe essere rifiutata solamente a seguito di effettivi ed oggettivi problemi tecnici o di saturazione delle infrastrutture che ne impediscano la condivisione tra Enti ed operatori diversi. Nel caso in cui la tratta richiesta sia satura e non ulteriormente sotto-tubabile, ritiene auspicabile che il fornitore d'infrastrutture metta a disposizione una soluzione alternativa anche in via temporanea. Anche in previsione del recepimento della nuova direttiva quadro (cfr. art. 12), ritiene che tale obbligo debba riguardare anche la condivisione delle infrastrutture di posa e del cablaggio ottico verticale di palazzo all'interno degli edifici condominiali, in quanto gli operatori che non hanno cablato per primi l'edificio potrebbero non disporre di valide alternative a causa di esigenze connesse alla realizzazione di obiettivi di pianificazione dei lavori dell'edificio medesimo (cfr., art. 8, comma 5, della bozza di Regolamento).

Operatore 2

Non ha osservazioni ha riguardo.

Operatore 3

R93. Condivide l'orientamento dell'Autorità, fatti salvi i casi in cui le risorse residue disponibili dell'operatore oggetto dell'obbligo di condivisione siano limitate al punto da compromettere le proprie necessità per lo sviluppo e la corretta gestione della rete. Ritiene che debba essere l'operatore cedente a quantificare i costi per la condivisione delle infrastrutture e che l'Autorità debba vigilare sulla

ragionevolezza degli stessi. Propone inoltre che la tematica sia trattata nell'ambito di un gruppo di lavoro tecnico composto da Autorità ed operatori. Propone infine che all'art. 8 dello schema di provvedimento siano dettagliati tempi e modi delle procedure descritte.

Proprietario di infrastrutture/concessionario 1

R94. Ritiene che l'art. 89, comma 2 del Codice sia applicabile solo agli operatori di telecomunicazione ed, in particolare, ai titolari di quelle infrastrutture di telecomunicazione già esistenti. Ritiene opportuna la sanzione da parte dell'Autorità nel caso in cui un operatore non consenta l'utilizzo della infrastruttura (di sua proprietà) da parte di un altro operatore.

Associazione 1

Condivide gli orientamenti dell'Autorità.

Associazione 2

R95. Condivide l'obbligo di condivisione, fatti salvi i casi in cui le risorse residue disponibili siano limitate al punto da compromettere le necessità di sviluppo e gestione della rete dell'operatore che le possiede ed esercisce. L'associazione propone che i criteri per stabilire se le risorse residue possano essere condivise siano definiti nell'ambito di gruppo di lavoro tecnico composto da Autorità ed Operatori e segnala che all'art. 8 del presente schema di provvedimento non vengono dettagliati tempi e modi delle procedure descritte.

Operatore 4

R96. La società condivide in via generale l'orientamento dell'Autorità evidenziando, tuttavia, che un obbligo di condivisione con orientamento al costo può sussistere solo nelle ipotesi di operatori SMP o di soggetti, non necessariamente operatori, quali consorzi industriali, che operano in situazioni di monopolio, o di soggetti che hanno utilizzato fondi pubblici per la realizzazione della propria rete. Tali soggetti dovrebbero essere tenuti a pubblicizzare e mettere a disposizione tutte le proprie infrastrutture, senza limitazioni. Qualora tale obbligo di condivisione venga introdotto nel caso di operatori non SMP ritiene necessario tenere in considerazione, nella fissazione dei prezzi di accesso, di una congrua remunerazione del capitale investito e dei valori di mercato.

Operatore 5 e Proprietario di infrastrutture/concessionario 2

R97. I soggetti non condividono l'orientamento dell'Autorità ritenendo non sussistente un potere sanzionatorio dell'Autorità in caso di inottemperanza all'obbligo di condivisione.

Operatore 7

R98. L'operatore non esprime valutazioni a riguardo.

D11. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere, in capo all'operatore che abbia ricevuto un provvedimento di diniego, un obbligo di comunicazione

all'Autorità stessa degli esiti dell'istruttoria nel caso di rigetto della domanda per i motivi di cui all'articolo 89, comma 2, del Codice?

Osservazioni degli operatori

Operatore 1

Condivide l'orientamento dell'Autorità.

Operatore 2

R99. Ritiene che l'invio del provvedimento di diniego di cui all'art. 8, comma 2, dello schema di Regolamento debba costituire una facoltà per l'operatore (non un obbligo). Al fine dell'imposizione dell'obbligo di condivisione la società ritiene che debbano essere verificati:

1. gli oneri che l'operatore andrebbe a sostenere per permettere la condivisione dell'infrastruttura;
2. gli impatti di natura tecnica derivanti dall'apertura dell'infrastruttura alla condivisione con altro operatore;
3. le condizioni di utilizzo e di eventuale saturazione dell'infrastruttura che potrebbero aumentare i costi in capo all'operatore proprietario della stessa. Con ciò si vuole fundamentalmente rilevare che, nel caso la condivisione dell'infrastruttura con altro operatore dovesse comportare, nel breve-medio periodo, il raggiungimento di una situazione di saturazione dell'infrastruttura stessa, ciò determinerebbe ulteriori oneri per l'operatore titolare quantificabili o in lavori di desaturazione/ampliamento dell'infrastruttura o nella chiusura alla vendibilità commerciale delle aree raggiunte e non più raggiungibili tramite l'infrastruttura saturata. Ritiene dunque necessaria una preventiva analisi tecnica ed economica con particolare riferimento allo stato di utilizzo e di riempimento dell'infrastruttura, considerando le evoluzioni previste nel mercato per l'operatore proprietario. Ciò al fine di evitare un danno per lo stesso derivante da una possibile saturazione dell'infrastruttura a seguito di condivisione della stessa.

Operatore 3

R100. Ritiene che occorra prevedere per l'operatore la facoltà, e non l'obbligo, di comunicare all'Autorità gli esiti dell'istruttoria che ha avuto un diniego.

Proprietario di infrastrutture/concessionario 1

R101. Condivide l'orientamento dell'Autorità in merito agli obblighi di condivisione gravanti sugli operatori ed all'eventuale procedimento di imposizione di cui all'art. 89 comma 2, fermo restando, altresì, l'obbligo dell'operatore, che andrà ad utilizzare le infrastrutture già posate, di rispettare le norme tecniche ed amministrative imposte dal proprietario.

Associazione 1

Condivide gli orientamenti dell'Autorità.

Associazione 2

R102. Ritiene che in caso di rigetto della domanda l'operatore, possa, a propria discrezione e senza obblighi, comunicare il diniego all'Autorità.

Operatore 4

R103. La società condivide in via generale l'orientamento dell'Autorità sebbene ritenga opportuno che l'operatore sia incoraggiato, anche se non obbligato, a comunicare alla stessa il provvedimento di diniego. Può infatti accadere che, nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione, l'operatore abbia perso interesse alla condivisione o abbia trovato soluzioni alternative e, pertanto, nonostante il diniego preferisca non coinvolgere l'Autorità.

Operatore 5 e Proprietario di infrastrutture/concessionario 2

R104. I soggetti condividono gli orientamenti dell'Autorità, fermo restando quanto precisato ai quesiti *sub* D6 e D7.

Operatore 6

Nessuna specifica risposta al quesito.

D12. Quali ulteriori funzioni si ritiene che l'articolo 89, comma 2, del Codice conferisca all'Autorità?

Osservazioni degli operatori

Operatore 1

R105. Ritiene opportuno porre in capo all'operatore che abbia ricevuto il provvedimento di diniego, l'obbligo di comunicare alla stessa Autorità se intenda procedere o meno all'impugnazione in sede amministrativa di tale provvedimento. Ritiene infatti opportuno che la sanzione pecuniaria al soggetto che non abbia ottemperato all'ordine dell'Autorità di concedere la condivisione delle infrastrutture sia comminata soltanto in caso di rinuncia alla suddetta impugnazione. Pertanto il procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 1, comma 31, della legge n. 249/97, dovrebbe essere adottato non prima di aver verificato se l'operatore, al quale è stato notificato il provvedimento di diniego dall'ente preposto, abbia rinunciato ad esercitare, ovvero abbia esercitato infruttuosamente, i rimedi giurisdizionali ad esso riconosciuti dalla legge.

Operatore 2

Non ha osservazioni aggiuntive sul tema.

Operatore 3

R106. Ritiene che non siano rinvenibili ulteriori funzioni oltre a quelle già descritte, ai sensi dell'art. 89, comma 2, del Codice, fatti salvi i nuovi poteri dell'Autorità ad esito dell'entrata in vigore della direttiva n. 2009/140/CE.

Proprietario di infrastrutture/concessionario 1

R107. Sulla materia in oggetto auspica un intervento dell'Autorità nell'ambito delle proprie competenze nelle controversie tra operatori, in particolare per quanto

attiene la richiesta di coubicazione. Auspica, altresì, che l'Autorità vigili sul diritto degli enti proprietari di poter fruire, per i propri fini istituzionali, del passaggio attraverso le infrastrutture posate dagli operatori.

Associazione 1

Non ha commenti.

Associazione 2

R108. Ritiene che non siano evidenziabili ulteriori funzioni oltre a quelle già descritte, fatti salvi i nuovi poteri dell'Autorità ad esito dell'entrata in vigore della direttiva n. 2009/140/CE.

Operatore 4

R109. Ritiene che l'Autorità in forza del suddetto art. 89 del Codice possa essa stessa valutare l'esistenza di alternative alla realizzazione di nuove infrastrutture, senza dover attendere il provvedimento di diniego altri Enti. La società auspica che ai sensi dell'art. 89 comma 2 del Codice l'Autorità fissi i criteri per la ripartizione dei costi di condivisione.

Operatori 5 e Proprietario di infrastrutture/concessionario 2

R110. I soggetti ritengono che non siano rinvenibili ulteriori funzioni oltre a quelle già descritte, ai sensi dell'art. 89, comma 2, del Codice.

Operatore 6

Non ha commenti.

D13. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di escludere che, tranne che per l'ipotesi di condivisione strumentale alla realizzazione di una rete dorsale e per i casi rientranti nell'ambito dell'articolo 89, comma 2 del Codice, tra i suoi poteri rientri la possibilità di ordinare, in generale, a un ente pubblico ovvero a un concessionario pubblico ovvero a un soggetto privato la condivisione della rete di sua proprietà/gestione?

Osservazioni degli operatori

Operatore 1

R111. Nelle more del recepimento dell'art.12 della direttiva quadro condivide l'orientamento dell'Autorità. Infatti i poteri dell'Autorità di ordinare a un Ente pubblico ovvero a un concessionario pubblico ovvero a un soggetto privato la condivisione della rete di sua proprietà/gestione saranno estesi con l'attuazione dell'art. 12 succitato, che non pone alcuna condizione ai fini dell'imposizione degli obblighi di condivisione.

Operatore 2

Condivide l'orientamento dell'Autorità.

Operatore 3

Condivide l'orientamento dell'Autorità.

Proprietario di infrastrutture/concessionario 1

R112. In base alla lettura dell'art. 89 del Codice, ritiene che il potere di imposizione della coubicazione sia previsto nei confronti degli operatori e che non sia suscettibile di estensione ed applicazione analogica nei confronti di altri soggetti.

Associazione 1

R113. Non condivide l'orientamento dell'Autorità e auspica che la stessa estenda anche alle infrastrutture che possono essere impiegate per realizzare una rete NGAN la regolamentazione finalizzata a consentire agli operatori di comunicazione elettronica di accedere, con anticipo, ai programmi infrastrutturali e al piano dei lavori che i titolari, i concessionari delle infrastrutture pubbliche e gli altri fornitori di servizi di rete hanno intenzione di realizzare.

Associazione 2

Condivide l'orientamento dell'Autorità.

Operatore 4

R114. Non condivide l'orientamento dell'Autorità. La società si ritiene infatti che i commi 1 e 2 dell'art. 89 del Codice debbano essere interpretati in maniera estensiva così da consentire l'intervento dell'Autorità in tutte le ipotesi di reti pubbliche di comunicazione ed anche nei rapporti con enti di diritto pubblico.

R115. Nello specifico evidenzia, con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione della previsione di cui all'art. 89, che il comma 1 introduce un generico potere regolamentare dell'Autorità sulla condivisione di infrastrutture. Con riferimento all'ambito soggettivo ritiene che il termine "operatore" debba essere inteso non come impresa autorizzata a offrire servizi di comunicazione, bensì come soggetto giuridico che ha la disponibilità di "strutture o proprietà". Tale interpretazione dà un senso logico alla seconda parte del comma 2 laddove prevede che l'Autorità fissi dei criteri economici per la ripartizione dei costi di condivisione di strutture e proprietà.

Operatore 5 e Proprietario di infrastrutture/concessionario 2

R116. I soggetti non ritengono che l'Autorità sia titolare del potere di ordinare ad un ente pubblico ovvero a un concessionario pubblico ovvero ad un soggetto privato la condivisione della rete di sua proprietà/gestione, a meno che tale soggetto sia un operatore di comunicazioni elettroniche. Ritiene che nell'ipotesi in cui i predetti soggetti contravvenissero all'art. 2, comma 2, legge n. 133/08, l'operatore dovrebbe rivolgersi direttamente al giudice, posto che la sua situazione giuridica soggettiva è delineata direttamente dalla legge.

Operatore 6

Non ha commenti.

D14. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di inserire, nel Catasto di cui al Titolo VI dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, una Sezione appositamente

dedicata alla gestione delle informazioni relative alle infrastrutture civili di posa per la realizzazione di reti di telecomunicazioni?

Osservazioni degli operatori

Operatore 1

R117. Condivide l'orientamento dell'Autorità. La società fornisce una serie di dettagli relativi alle finalità del Catasto, all'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo, alle informazioni minime contenute.

In particolare ritiene che le informazioni da inserire nel Catasto devono essere quelle minime indispensabili per supportare gli Operatori nella fase di "Pianificazione" e l'Ente Regolatore nella fase di analisi delle aree con infrastrutture, escludendo quindi le informazioni tipiche delle attività di "Progettazione" e "Realizzazione". Le informazioni che si ritengono sufficienti a tale scopo sono, per le varie tratte esistenti:

- tipologia della tratta;
- lunghezza di ogni tratta;
- localizzazione geografica dei punti di accesso;
- Operatore, ente proprietario o detentore dei diritti di uso e cessione.

Operatore 2

Condivide l'orientamento dell'Autorità.

Operatore 3

R118. Condivide l'orientamento dell'Autorità. Nel seguito, la società fornisce una serie di dettagli relativi alla gestione/condivisione delle informazioni ed elenca le informazioni minime da inserire nel Catasto.

Ritiene fondamentale che in una prima fase venga creato, mediante opportuni strumenti di incentivazione, un catasto anche ad alto livello delle infrastrutture disponibili nel sottosuolo (tubi, cavidotti, cunicoli...) per avviare le analisi di fattibilità e individuare le aree più favorevoli su cui iniziare gli sviluppi.

Successivamente il catasto potrà essere sviluppato per diventare lo strumento di documentazione della rete.

Ritiene che le informazioni da condividere debbano essere semplici e significative come tracciati, posizione, tipologia, dimensione e capacità occupata e residua dei pozzetti e delle canalizzazioni, evitando di addentrarsi nella complessità dei database utilizzati dagli operatori per la realizzazione della rete.

Di seguito si riportano alcuni elementi che ritiene debbano essere considerati per la gestione e la condivisione delle informazioni:

- suggerisce che siano gli uffici tecnici dei comuni ad occuparsi della raccolta dati, visto che è richiesta una conoscenza dettagliata dei territori, sotto il

coordinamento e la supervisione dell'Ente *super partes* (Autorità o Ministero dello Sviluppo Economico).

- Il catasto dovrebbe consentire di identificare agevolmente dove esistono condotti con spazio disponibile per il passaggio di fibra e quali percorsi utilizzare. Gli approfondimenti ai fini dell'utilizzo effettivo potrebbe poi essere effettuato in una sede separata tra gli operatori interessati o tra l'operatore e l'ente interessato.
- Gli operatori delle reti pubbliche dovranno comunicare i dettagli delle opere eseguite agli uffici tecnici dei comuni entro un mese dalla chiusura dei lavori. Successivamente gli uffici tecnici provvederanno ad aggiornare la banca dati centralizzata che nel frattempo sarà stata definita ed avviata.
- Ritiene che sarebbe opportuno vincolare l'ottenimento del permesso per gli scavi, per i vari servizi pubblici, all'inclusione all'interno dello scavo di un numero adeguato di tubi per il passaggio della fibra ottica.

Concorda con le misure proposte riguardo ad un sistema informativo atto a rendere noti agli operatori di rete le informazioni relative anche alla pianificazione dei lavori di scavo che verranno effettuati sul territorio. In questo modo gli operatori potranno comunicare preventivamente la propria intenzione sulla posa delle proprie infrastrutture una volta realizzato lo scavo. Gli operatori dovranno essere poi avvisati, a scavo realizzato, affinché possano materialmente procedere alla posa.

R119. Per le infrastrutture di futura realizzazione, legate a progetti di copertura significativi o di importanti dorsali interurbane, ritiene che occorra rendere disponibili i progetti con i tracciati, anche di massima, in modo che altri operatori possano dividerne la realizzazione. Propone pertanto che si definiscano le modalità di scambio delle informazioni suddividendole in due fasi: la prima, con basso livello di dettaglio, consente agli altri operatori di valutare l'eventuale interesse, mentre la seconda consente l'accesso dell'operatore ad informazioni più dettagliate, una volta manifestato l'interesse, per finalizzare l'eventuale condivisione.

Proprietario di infrastrutture/concessionario 1

R120. Condivide l'orientamento dell'Autorità. Ritiene che la costituzione dell'Archivio possa avvenire in due fasi: 1) Fase di *start up* inerente la costituzione dell'archivio a cura degli operatori; 2) Fase a regime che riguarda l'aggiornamento dell'archivio, a cura degli operatori ed enti pubblici/soggetti di diritto pubblico. Ritiene che l'obbligo di comunicazione delle infrastrutture di telecomunicazione dovrebbe gravare, in primo luogo, sugli operatori. Nella subordinata ipotesi in cui si ritengano obbligati anche gli Enti proprietari sarebbe, in ogni caso, opportuno specificare i limiti del citato obbligo, prevedendo che nel caso in cui i dati richiesti non siano di facile reperibilità da parte dell'Ente proprietario, gli stessi debbano essere forniti dall'operatore titolare dell'autorizzazione.

Associazione 1

Condivide gli orientamenti dell’Autorità.

Associazione 2

R121. Condivide l’orientamento dell’Autorità. Nel seguito, il soggetto rispondente fornisce una serie di dettagli relativi alle finalità del Catasto, all’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo, alle informazioni minime contenute. In particolare, l’associazione ritiene di fondamentale importanza, per la costruzione della rete di nuova generazione, la realizzazione di un catasto delle infrastrutture in ottica di semplificazione del rapporto tra gli operatori e gli Enti, favorendo il riutilizzo spazi delle infrastrutture esistenti. Sottolinea inoltre la completa applicabilità di quanto già definito dall’associazione stessa nel documento “Interventi per uno sviluppo sostenibile: catasto delle infrastrutture e criteri tecnologici realizzativi”. In particolare le principali indicazioni che dovrebbero essere poste alla base dell’Inventario delle infrastrutture sono le seguenti:

- il Catasto deve contenere informazioni sulle infrastrutture esistenti idonee alla posa di cavi in fibra ottica nel segmento della rete di accesso, utilizzabili quindi per lo sviluppo di una rete NGAN;
- il Catasto deve essere popolato da tutti gli Operatori di telecomunicazioni e da tutti i soggetti (pubblici o privati) che a qualunque titolo possiedano delle infrastrutture idonee;
- un ruolo importante deve essere ricoperto dai Comuni italiani;
- il Catasto deve essere strutturato per supportare gli Operatori nella fase di “Pianificazione”; sono escluse pertanto le informazioni tipiche delle attività di “Progettazione” e “Realizzazione”;
- il Catasto deve consentire all’Ente Regolatore un monitoraggio sullo stato di infrastrutturazione esistente nel Paese ;
- il Catasto deve essere gestito da un soggetto centralizzato a livello nazionale che sia:
 - indipendente ed imparziale, quale potrebbe essere l’Autorità stessa, come suggerito dalla Raccomandazione europea sullo sviluppo delle reti NGAN;
 - dotato di poteri adeguati per ottenere la fornitura e l’aggiornamento dei dati, per il popolamento della banca dati, dai vari soggetti coinvolti nel processo;
 - referenziato sul territorio per garantire la puntuale raccolta delle informazioni;
- l’aggiornamento dei dati dovrà essere garantito da tutti i soggetti che partecipano al Catasto secondo modalità e tempi ben definiti;
- la validazione dei dati contenuti all’interno del Catasto delle Infrastrutture deve essere affidata al Gestore del Sistema in modo da garantire l’uniformità delle informazioni relative a tutti gli Operatori ed Enti contributori;
- le informazioni da inserire nel Catasto devono essere quelle minime indispensabili per supportare gli operatori nella fase di Pianificazione e l’Ente Regolatore nella fase di analisi delle aree infrastrutturate. Le informazioni che si ritengono sufficienti a tale scopo, per le varie tratte esistenti, sono:
 - tipologia della tratta;
 - lunghezza di ogni tratta;

- localizzazione geografica dei punti di accesso;
- Operatore, ente proprietario o detentore dei diritti di uso e cessione.

L'associazione sottolinea infine come debba essere oggetto di successiva analisi l'identificazione e la relazione tra le diverse basi informative che intervengono nelle fasi del processo di richiesta e della successiva autorizzazione. Ritiene auspicabile, a titolo di esempio, che il Catasto delle Infrastrutture, che detiene le informazioni su infrastrutture esistenti, abbia una relazione con gli archivi telematici locali, che tracciano il processo autorizzativo in cui viceversa sono indicati le nuove infrastrutture in fieri.

Operatore 4

Condivide gli orientamenti dell'Autorità.

Operatore 5 e Proprietario di infrastrutture/concessionario 2

R122. I soggetti condividono gli orientamenti dell'Autorità e ritengono che le informazioni dovrebbero essere accessibili anche al titolare o concessionario pubblico, sul quale grava l'obbligo di fornire accesso all'infrastruttura diposa della fibra ottica.

Operatore 6

R123. Condivide gli orientamenti dell'Autorità ritenendo essenziale che le modalità di creazione, gestione, accesso ed aggiornamento del catasto non siano tali da comportare duplicazioni di attività o aggravio di costi per il sistema.

Ente locale

R124. Nell'evidenziare che l'ente locale ha fornito una risposta per aree tematiche piuttosto che di puntuale riscontro ai singoli quesiti, si rappresenta quanto segue. L'ente apprezza la volontà dell'Autorità nel voler predisporre un Catasto delle Infrastrutture volto ad incentivare lo sviluppo delle reti di nuova generazione. Infatti, attraverso tale strumento, viene promossa la condivisione delle infrastrutture idonee alla posa di cavi/fibra con conseguente efficientamento e riduzione dei costi di realizzazione delle reti di comunicazione elettronica.

Tuttavia segnala l'attività già svolta dalla Commissione Europea attraverso la Direttiva 2007/2/CE (c.d. direttiva *Inspire*) relativa all'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità Europea. La Direttiva citata si pone, tra gli altri, l'obiettivo che ciascun Stato Membro realizzi un catasto delle infrastrutture di tutti i sottoservizi e, quindi, anche delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica. Nello specifico contesto italiano, essa è stata recepita attraverso il d. lgs. n. 32 del 27 gennaio 2010, che ha portato il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ad avviare un tavolo tecnico per la definizione delle regole tecniche atte alla realizzazione di un *database* delle Reti di sottoservizi.

L'ente rispondente ha, quindi, già recepito le norme tecniche citate ed ha già avviato la realizzazione di questo catasto che include informazioni relative a tutte le infrastrutture e non soltanto a quelle idonee ad ospitare reti di comunicazione elettronica, risultando, dunque, di più ampia portata rispetto a quello ipotizzato dall'Autorità.

Per queste ragioni, l'ente ritiene che, al fine di evitare inutili duplicazioni in termini operativi ed economici, il Catasto proposto dall'Autorità debba, anzitutto, essere *compliant* con gli *standard* tecnici stabiliti dalle norme citate. In secondo luogo, per quanto attiene al territorio di competenza dell'ente rispondente, ritiene necessario che il catasto che l'Autorità andrà a realizzare sia interoperabile con quello che la stessa ha già in fase di realizzazione, così che i dati necessari ad alimentare il *database* dell'Autorità possano automaticamente essere estratti da quello realizzato dall'ente, senza ulteriori oneri per quest'ultima.

Operatore 7

R125. Nell'evidenziare che la società ha fornito una risposta per aree tematiche piuttosto che di puntuale riscontro ai singoli quesiti, si rappresenta quanto segue. La società condivide gli orientamenti espressi dall'Autorità. La società apprezza la volontà dell'Autorità nel voler predisporre un Catasto delle Infrastrutture volto ad incentivare lo sviluppo delle reti di nuova generazione. Infatti, attraverso tale strumento, viene promossa la condivisione delle infrastrutture idonee alla posa di cavi/fibra portando, così, ad ottenere un efficientamento ed una riduzione dei costi di realizzazione delle reti di comunicazione elettronica. Richiama che la creazione di un Inventario delle Infrastrutture è stata auspicata, non solo all'interno del Progetto ISBUL (WP 1.3), ma anche dal Comitato NGN che, nelle proprie linee guida, ha evidenziato la necessità di predisporre un inventario delle infrastrutture da parte dell'Autorità. Il Comitato sottolinea l'utilità di tale strumento e la necessità di rendere il suo accesso a titolo non oneroso a tutti i soggetti interessati a disporre delle informazioni in esso contenute. La società ritiene, però, importante che l'Autorità svolga un ruolo di razionalizzazione di questa attività, cercando di minimizzare gli oneri in capo agli operatori per il popolamento di detto Catasto. A tale scopo, si segnala che nell'ambito del d. lgs. n. 32 del 27 gennaio 2010, di recepimento della direttiva europea 2007/2/CE (c.d. Direttiva *Inspire*) relativa all'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità Europea, è stata prevista la realizzazione di un catasto delle infrastrutture di tutti i sottoservizi e, quindi, anche delle infrastrutture di reti TLC.

La società scrivente auspica, quindi, che i soggetti, titolari di informazioni utili per il popolamento di un catasto delle infrastrutture, abbiano l'onere di popolare soltanto uno dei due catasti, evitando così duplicazioni in termini di costi operativi e gestionali.

D15. Si condivide l'orientamento di prevedere l'obbligo, per gli enti pubblici/soggetti di diritto pubblico ed operatori, di aggiornare periodicamente tale Sezione, fornendo all'Autorità, su richiesta, tutti i chiarimenti e gli elementi necessari all'inserimento delle informazioni?

Osservazioni degli operatori

Operatore 1

R126. Condivide l'orientamento dell'Autorità. Ritiene che l'Inventario deve essere alimentato dagli Operatori di telecomunicazioni e da tutti gli altri soggetti pubblici e privati che possiedono o costruiscono, a qualunque fine, infrastrutture di posa utilizzabili per lo sviluppo di nuove reti in fibra ottica.

In particolare, le Amministrazioni locali (Comuni e Province) e gli Enti gestori di servizi (es. teleriscaldamento, gas, luce, acqua) sovente possiedono o gestiscono tubazioni/fibre posate in prossimità delle zone ove è richiesta disponibilità di infrastrutture. Queste infrastrutture costituiscono delle dorsali cittadine e potrebbero pertanto essere utilizzate per la realizzazione di una nuova rete d'accesso in fibra ottica.

Operatore 2

R127. Condivide l'orientamento dell'Autorità ma ritiene necessario avviare un tavolo tecnico che coinvolga tutti i soggetti destinatari dell'obbligo di comunicazione ed aggiornamento delle informazioni, al fine di definire modalità di aggiornamento condivise.

Operatore 3

R128. Condivide l'orientamento dell'Autorità, ma ritiene che il catasto vada aggiornato, a regime, con periodicità non inferiori ad un trimestre (90 giorni). In particolare ritiene che la questione debba essere definita tramite un apposito tavolo tecnico, che tratti termini e contenuti. La società specifica che prima dell'inizio della raccolta si dovranno scegliere gli strumenti *software* di memorizzazione dei dati in modo che siano omogenei per tutti e curarne la successiva diffusione. Ribadisce che al fine di poter identificare *ex ante* eventuali sinergie con attività di posa degli operatori di comunicazione elettronica sarebbe utile avere un *data-base* alimentato da tutte le amministrazioni locali che indichi gli interventi pianificati per le reti di pubblica utilità che implicino scavi (ad es. elettricità, gas, acqua) in modo da ridurre i costi di scavo e minimizzare i disagi.

Proprietario di infrastrutture/concessionario 1

Rinvio a D-14.

Associazione 1

Condivide gli orientamenti dell'Autorità.

Associazione 2

R129. Condivide l'orientamento dell'Autorità ma ritiene che, al fine di rendere efficace l'inventario, sia necessario un intervento di carattere legislativo che obblighi i soggetti che possiedono infrastrutture di posa a fornire i dati necessari alla costituzione del Catasto, specificando sia i dati da fornire che la frequenza e la modalità di aggiornamento e che individui anche l'Autorità quale ente Gestore del Catasto. Ritiene debba essere istituito un apposito tavolo tecnico, che analizzi i seguenti temi:

- la mole e la varietà dei dati da raccogliere lasciano prevedere una complessità intrinseca nell'acquisizione. Pertanto, prima dell'inizio della

raccolta si dovranno scegliere gli strumenti *software* di memorizzazione dei dati in modo che siano omogenei per tutti e successivamente diffonderli.

- un ruolo fondamentale in questo processo sarà giocato dalla collaborazione delle autorità locali, che dovrà essere sancita con una legge apposita o con metodi opportuni di incentivazione.
- al fine di poter identificare *ex ante* eventuali sinergie con attività di posa degli operatori di comunicazione elettronica sarebbe utile avere un *data-base* alimentato da tutte le amministrazioni locali che indichi gli interventi pianificati per le reti di pubblica utilità che implicino scavi (ad es. elettricità, gas, acqua) in modo da ridurre i costi di scavo e minimizzare i disagi.

Operatore 4

R130. In linea generale la società condivide gli orientamenti dell'Autorità ma ritiene che per gli operatori non SMP la richiesta di fornire ed aggiornare informazioni sulla propria rete non debba avere carattere vincolante, atteso che su questi ultimi non incombe alcun obbligo di condivisione.

Operatore 5 e Proprietario di infrastrutture/concessionario 2

R131. I soggetti condividono gli orientamenti dell'Autorità fatte salve tutte le eccezioni espresse precedentemente in tema di poteri ordinatori e sanzionatori della stessa.

Operatore 6

La società condivide gli orientamenti dell'Autorità.

D16. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle potestà regolamentari, con riferimento alle reti dorsali, ed in particolare sulla possibilità di

- *individuare i criteri per la copertura dei costi di predisposizione di cavidotti da parte dell'Ente proprietario;*
- *individuare i criteri di definizione dei canoni/oneri per la concessione dei diritti di passaggio;*
- *individuare i criteri per la ripartizione dei costi eventualmente sostenuti dagli enti proprietari per la realizzazione di interventi di sistemazione del suolo interessato dall'installazione?*

Osservazioni degli operatori

Operatore 1

R132. Condivide l'orientamento dell'Autorità ed estendo quanto già esposto in occasione della risposta alla domanda D5, con specifico riferimento all'art. 6 proposto dall'Autorità nello schema di Regolamento. In particolare rappresenta quanto segue in merito agli oneri applicabili agli operatori:

- I. Con riferimento agli oneri/canoni per l'occupazione del demanio comunale/provinciale, la società fa riferimento alla TOSAP/COSAP.

- II. Per l'occupazione di demanio regionale, la società ritiene che debba farsi riferimento a corrispettivi commisurati a TOSAP/COSAP.
- III. Per l'occupazione del demanio statale, la società ritiene necessario il pagamento di un canone determinato con apposita convenzione stipulata tra le parti e comunque calcolato in applicazione all'art. 93 del Codice, utilizzando come parametri i valori TOSAP/COSAP.
- IV. Per l'occupazione di sedi autostradali il canone andrebbe concordato con apposita Convenzione stipulata tra le parti. In alternativa l'indennità dovrebbe essere determinata in applicazione dell'art. 94 del Codice.
- V. Per l'occupazione del demanio marittimo e aeroportuale, la società ritiene che il pagamento di un canone debba essere determinato in applicazione del Codice della navigazione.
- VI. Per la realizzazione/occupazione di cavedi realizzati ai sensi dell'art. 40, della legge n. 166/02, i corrispettivi andrebbero commisurati alle spese comprovate e effettivamente sostenute dall'Ente. La società ritiene corretto, inoltre, prevedere che dai costi di predisposizione di cavedi e/o cavidotti sostenuti dall'Ente proprietario, siano sottratti gli importi relativi all'attività specialistica di progettazione, conduzione dei lavori e manutenzione eventualmente offerta dall'Operatore di comunicazione elettronica. Sempre con riferimento ai suddetti costi "di predisposizione", la società ritiene necessario che l'Autorità evidenzi come gli stessi debbano essere commisurati all'effettiva percentuale di occupazione delle infrastrutture. In altri termini, ed a titolo meramente esemplificativo, sembra equo impedire che un singolo operatore che occupi un solo cavedio o cavidotto, sia chiamato a rimborsare all'Ente proprietario i costi di predisposizione dell'intera infrastruttura.
- VII. Con riferimento all'accesso alle infrastrutture civili esistenti, occorrerebbe versare un equo indennizzo a compensazione di eventuali pregiudizi subiti dall'Ente proprietario. In relazione ai ripristini, andrebbero versati corrispettivi commisurati alla manomissione effettuata.
- VIII. Relativamente alle infrastrutture di posa di operatori di telecomunicazione, la società ritiene che non sia necessario un intervento dell'Autorità per fissare i criteri alla base della determinazione di eventuali canoni. Infatti, in questo caso, la condivisione delle infrastrutture è già una pratica molto diffusa tra gli Operatori di rete a conferma di prezzi ritenuti già adeguati e commisurati agli scopi di sviluppo delle reti. In tale contesto, la società ritiene che l'adozione di una politica regolamentare di prezzo incentrata prevalentemente su condizioni eque e ragionevoli e contestualmente su modelli regolamentari simmetrici ed ispirati all'incentivo di forme di coinvestimento, sia nei fatti l'approccio più efficace per assicurare uno sviluppo efficiente delle reti. In tal senso, l'Autorità potrebbe continuare a controllare che i prezzi abbiano valori equi, non discriminatori e ragionevoli, intervenendo solo nei casi in cui si riscontra l'adozione da parte di un Operatore di un livello di prezzi tale da non rendere conveniente la condivisione delle infrastrutture.

Operatore 2

Condivide l'orientamento dell'Autorità.

Operatore 3

R133. Condivide l'orientamento dell'Autorità, ma ritiene che i criteri debbano essere fissati tramite un'ulteriore consultazione, che fornisca alle parti interessate la possibilità di focalizzarsi su tali tematiche.

Proprietario di infrastrutture/concessionario 1

R134. In riferimento ai criteri di determinazione del canone ed alla definizione dei relativi costi ed oneri evidenzia quanto segue.

L'Ente ha il potere di imporre canoni per l'occupazione del suolo pubblico, determinandoli secondo i principi stabiliti dal Codice della Strada (art. 27) e dalla legge n. 449/97. La giurisprudenza nel corso del tempo è stata unanime nel ritenere la legittimità di tale potere impositivo.

Nel rispetto del procedimento di determinazione del canone di cui al richiamato articolo del Codice della Strada ed alla legge n. 449/97, ritiene che possano essere previste delle procedure integrative regolamentari da parte dell'Autorità finalizzate a garantire l'uniformità di trattamento tra gli operatori. Richiama che il CCE agli articoli 88, comma 12 prevede che *“le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali”*, e l'art. 92, comma 2, CCE laddove a sua volta stabilisce che *“se trattasi di demanio statale il passaggio deve essere consentito dall'Autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione”*.

Ritiene che i criteri espressi dall'art. 27 del CDS siano idonei a consentire la definizione del canone per l'utilizzo, l'occupazione ed il passaggio sulle strade di pertinenza determinando condizioni di accesso non discriminatorie, eque e ragionevoli.

Equità e ragionevolezza sono garantite, aggiunge il rispondente, dal rispetto del principio di orientamento al costo, che si sostanzia nel definire canoni di utilizzo a partire dai costi sostenuti dall'impresa (fissi e variabili di lungo periodo, con allocazione diretta o indiretta) secondo un criterio di causalità, comprensiva di un'equa remunerazione del capitale che tiene in considerazione i rischi connessi e gli investimenti sostenuti per lo sviluppo e la manutenzione della rete stradale. Richiama, nello specifico, le seguenti tipologie di costi che ritiene debbano essere remunerati:

- *Costi diretti*: sono quelli evitabili se non fosse fornito un certo servizio,
- *Costi indiretti*: sono costi comuni/condivisi legati alla costruzione e manutenzione della sede stradale. In base al C.d.S. tali costi sono ripartiti tra gli utilizzatori con un canone definito in base al valore economico

risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione ed al vantaggio che l'utente ne ricava (art.27, comma 8).

A ciò si aggiunge il *costo del capitale*.

- R135. L'Ente condivide l'orientamento dell'Autorità circa la necessità che siano individuati i criteri, da parte della stessa, per la copertura dei costi dei cavedi o dei cavidotti in ipotesi di eventuale predisposizione da parte dell'Ente proprietario.
- R136. Ritiene altresì opportuna la ripartizione tra gli operatori dell'integrale rimborso dei costi sostenuti dagli Enti proprietari per la realizzazione di interventi di sistemazione del suolo interessato dall'installazione. L'obbligo di ripristino delle aree dovrebbe essere garantito da apposite fidejussioni-cauzioni e svolto in adempimento alle norme tecniche indicate dagli Enti proprietari, in modo che non sia causato alcun ritardo nell'esecuzione dei lavori dallo stesso svolti.
- R137. Infine, per le sedi autostradali, ritiene che il contributo possa essere determinato in via convenzionale tra le parti (bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il gestore dell'autostrada) e/o attraverso il decreto di servitù imposto dal Ministero delle Comunicazioni. In tale ultimo caso, su richiesta del citato Ministero, l'Agenzia del territorio competente stabilisce l'indennità. Il soggetto rispondente ritiene che i sopradetti procedimenti siano alternativi e che ciò debba essere specificato nel Regolamento.

Associazione 1

- R138. Condivide gli orientamenti dell'Autorità, tuttavia auspica che l'Autorità estenda le proprie potestà regolamentari in questione anche alle infrastrutture che possono essere impiegate per realizzare una rete NGAN.

Associazione 2

Condivide l'orientamento dell'Autorità. Ritiene corretto, inoltre, prevedere che dai costi di predisposizione di cavedi e/o dei cavidotti sostenuti dall'Ente proprietario, siano sottratti gli importi relativi all'attività specialistica di progettazione, conduzione dei lavori e manutenzione eventualmente offerta dall'Operatore di comunicazione elettronica.

Sempre con riferimento ai suddetti costi "di predisposizione", l'associazione ritiene necessario che l'Autorità evidenzi come gli stessi debbano essere commisurati all'effettiva percentuale di occupazione delle infrastrutture. In altri termini, ed a titolo meramente esemplificativo, sembra equo evitare che un singolo operatore che occupi un solo cavedio o cavidotto, sia chiamato a rimborsare all'Ente proprietario i costi di predisposizione dell'intera infrastruttura.

L'associazione evidenzia, infatti, che i criteri per la copertura dei costi di predisposizione di cavedi/cavidotti e per la definizione dei canoni/oneri per la concessione dei diritti di passaggio, sono già definiti dalla legge n. 166/2002, art. 40. Pertanto ritiene che i costi, relativi sia alla costruzione/manutenzione dell'infrastruttura che ai ripristini, debbano essere documentati, verificabili e proporzionati alla reale occupazione, nonché mirati a ristorare l'Ente pubblico delle sole spese sostenute per la realizzazione delle opere suddette.

Relativamente alle infrastrutture di posa di operatori di telecomunicazione, l'associazione ritiene che non sia necessario un intervento dell'Autorità per fissare i criteri alla base della determinazione di eventuali canoni, essendo già definiti dal mercato. Ritiene che l'adozione di una politica regolamentare di prezzo incentrata su condizioni eque e ragionevoli e contestualmente su modelli regolamentari simmetrici ed ispirati all'incentivo di forme di coinvestimento, sia l'approccio regolamentare più efficace per assicurare uno sviluppo efficiente delle reti. In tal senso, l'Autorità potrebbe continuare a controllare che i prezzi abbiano valori equi, non discriminatori e ragionevoli, intervenendo solo nei casi in cui si riscontra l'adozione da parte di un operatore di un livello di prezzi tale da non rendere conveniente la condivisione delle infrastrutture.

Operatore 4

R139. Condivide gli orientamenti dell'Autorità. In particolare la società sottolinea la necessità che il potere regolamentare, e soprattutto di vigilanza e sanzionatorio, si estenda anche alle reti esistenti, per le quali esiste già una quantificazione dei canoni non conforme alle previsioni di legge. Tale potere dell'Autorità deve inoltre riguardare non solo l'occupazione del suolo o di infrastrutture esistenti ma qualsiasi onere imposto per la realizzazione e il mantenimento di reti di telecomunicazioni. Cita casi in cui vengono imposti oneri (di dubbia legittimità) a fronte del passaggio in proiezione sul demanio idrico, o del passaggio in proiezione su autostrade, senza che ci sia uso del suolo, o su infrastrutture esistenti per le quali non è stato sostenuto alcun costo di predisposizione di cavedi.

Ritiene l'intervento dell'Autorità in materia assolutamente necessario in quanto l'unico ente - l'Agenzia del Territorio- che potrebbe esprimere pareri sull'indennità da corrispondere in caso di imposizione di servitù di passaggio, tra l'altro solo per la sede stradale, non ha le competenze per farlo. I tempi per l'ottenimento di un parere dall'Agenzia del Territorio sono inoltre inaccettabili in quanto superiori all'anno.

Operatore 5 e Proprietario di infrastrutture/concessionario 2

Rimandano alle valutazioni già espresse con il quesito D18.

Operatore 7

Con riferimento all'art. 6, comma 3, della bozza di Regolamento, la società ritiene che l'Autorità rivesta senza dubbio un ruolo fondamentale nella promozione della condivisione delle infrastrutture, essa inoltre ha certamente carattere di terzietà ed indipendenza e, dunque, ritiene legittimo ed opportuno che sia demandato all'Autorità il compito di comporre eventuali divergenze in materia. Tuttavia, tale garanzia viene meno nel caso in cui la richiesta dei diritti di passaggio avvenga su sedi autostradali (art. 6 comma 3). La previsione di questa eccezione sembrerebbe essere non coerente con il principio della parità di trattamento, che invece suggerirebbe una equiparazione dei soggetti destinatari del Regolamento ed i concessionari autostradali. Pertanto suggerisce a di non prevedere alcun tipo di deroga a favore di quest'ultimi.

D17. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di essere dotata anche sulla materia degli oneri/canoni, nell'ambito delle reti dorsali e del relativo Regolamento, di poteri di vigilanza e sanzionatori, attivabili ad esito di diffida, ai sensi della Legge n. 249/97?

Osservazioni degli operatori

Operatore 1

R140. Condivide l'orientamento dell'Autorità e chiarisce che l'attuazione delle potestà di vigilanza e sanzionatoria possa costituire un efficace strumento, sia preventivo che correttivo, contro l'insorgere di atteggiamenti difformi, discriminatori e dunque illegittimi, da parte dei molteplici Enti proprietari diffusi nel territorio nazionale.

Operatore 2

Condivide l'orientamento dell'Autorità.

Operatore 3

R141. In generale condivide l'orientamento dell'Autorità, ma non ritiene che obblighi ulteriori rispetto agli esistenti debbano essere posti in capo agli operatori. I poteri sanzionatori dovranno, nello specifico, riguardare gli enti/concessionari/soggetti pubblici e non gli OLO.

Proprietario di infrastrutture/concessionario 1

Rinnova le deduzioni già riportate nelle risposte precedenti con particolare riferimento ai limiti di esercizio dell'Autorità nei confronti degli Enti proprietari.

Associazione 1

Condivide gli orientamenti dell'Autorità, tuttavia auspica che la stessa estenda le proprie potestà regolamentari anche alle infrastrutture che possono essere impiegate per realizzare una rete NGAN.

Aassociazione 2

R142. Condivide l'orientamento dell'Autorità e, considerando i due ambiti di applicazione dell'emanando regolamento, ritiene che il potere sanzionatorio della stessa sia da applicare sia alla disciplina delle reti dorsali, inclusiva della tematica oneri/canoni, sia quella dell'archivio telematico). Inoltre, in materia di oneri di occupazione, ritiene che l'esplicazione delle potestà di vigilanza e sanzionatoria possa costituire un efficace strumento, sia preventivo che correttivo, contro l'insorgere di atteggiamenti difformi, discriminatori e dunque illegittimi, da parte dei molteplici Enti proprietari diffusi nel territorio nazionale.

Operatore 4

R143. Condivide gli orientamenti dell'Autorità in ordine ai poteri di vigilanza e sanzionatori (come anticipato in risposta al sub D16). Quanto ai poteri sanzionatori come già evidenziato dalla società nelle valutazioni espresse in precedenti quesiti, ritiene che il ricorso alla giurisdizione ordinaria, amministrativa o tributaria, comporti assoluta incertezza sui tempi, sia oneroso con esito incerto a causa della mancanza di competenza del tribunale adito.

Operatore 5 e Proprietario di infrastrutture/concessionario 2

R144. Non condividono gli orientamenti dell'Autorità. Ritengono che sull'oggetto già esista un'apposita disciplina. L'art. 93 del Codice, infatti, è norma applicabile anche all'installazione e all'esercizio delle reti dorsali in fibra ottica.

Ritengono inopportuno un intervento, nei termini prospettati, dell'Autorità nel rapporto tra titolare o concessionario dell'infrastruttura e operatore, anche in considerazione del fatto che, nel caso di pregiudizi derivanti alle infrastrutture, esso deve essere definito al di fuori di qualsiasi azione amministrativa, mediante accordo privato, prevedendosi l'intervento del giudice in caso di conflitto sull'indennizzo.

D18. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di considerarsi tenuta a quantificare i costi sostenuti dall'operatore per la condivisione delle infrastrutture, esclusivamente nei casi in cui tale condivisione sia stata imposta dall'Autorità ad esito del procedimento di cui all'articolo 89, comma 2, del Codice?

D19. Si condivide l'orientamento dell'Autorità che, nel caso di condivisione ex art. 89, comma 2 del Codice, la ripartizione dei relativi costi possa essere effettuata in base a criteri di rimborso secondo una logica incrementale a favore dell'operatore obbligato a concedere la condivisione?

D20. Nel caso affermativo, quali criteri si propongono per la ripartizione dei costi di condivisione?

Osservazioni degli operatori

Operatore 1

R145. Ritiene, a livello generale, che l'adozione di una politica regolamentare di prezzo incentrata prevalentemente su condizioni eque e ragionevoli e contestualmente su modelli regolamentari simmetrici ed ispirati all'incentivo di forme di coinvestimento, sia nei fatti l'approccio più efficace per assicurare uno sviluppo efficiente delle reti di accesso in fibra. In tale contesto, la determinazione dei prezzi per la condivisione delle infrastrutture dovrebbe basarsi su accordi commerciali tra le parti e l'Autorità dovrebbe intervenire solo in casi di evidenti distorsioni del mercato. Non ravvisa la stringente necessità di un controllo dei prezzi con orientamento al costo, ancor più se basato su metodi tradizionali, in quanto ritiene, viceversa, che l'approccio regolamentare da proporre sia un modello flessibile (*self-regulated*) tale da assicurare, anche alla luce dell'attesa *willingness to pay* della clientela finale, l'equità e la ragionevolezza dei prezzi che l'operatore fisserà in ottica di lungo periodo.

R146. Ciò premesso, con riferimento alla domanda D18 (quindi in caso di obbligo di condivisione ex art. 89, c2), ritiene che la ripartizione dei costi di adeguamento debba tenere in conto dei risultati di ogni specifico progetto di fattibilità, attribuendo i costi a ciascun operatore/ente sulla base di principi di proporzionalità, tenendo conto della quota di occupazione (nel caso di interventi su infrastrutture condivise tra più richiedenti). Qualora l'Autorità intendesse

stabilire dei criteri per la copertura dei costi, i prezzi delle infrastrutture dovrebbero essere definiti secondo il seguente approccio metodologico:

- I. *definizione di un prezzo medio di lungo periodo*: il modello di costo anziché determinare il costo annuo puntuale (come nei modelli sviluppati per i servizi di accesso su rame) dovrebbe prendere a riferimento, in ottica “*forward looking*” di *business plan*, un arco temporale più esteso, in modo da non basare il prezzo unicamente sugli ingenti investimenti iniziali, ma mediando questi con i minori investimenti che si prevede verranno sostenuti a regime dall’Operatore SMP;
- II. *definizione di un prezzo medio nazionale*: il modello di costo dovrà tenere conto degli investimenti e del *risk premium* correlato alle diverse aree geografiche. Tuttavia ritiene che i valori risultanti dovrebbero essere mediati al fine di fissare un unico prezzo massimo di riferimento a livello nazionale (ottenuto come media dei costi calcolati per le diverse aree).
- III. Per quanto riguarda le nuove infrastrutture, ritiene necessario tenere in conto di un adeguato *risk premium*, come delineato dall’Autorità stessa nella consultazione pubblica istituita nella delibera n. 1/11/CONS.

Operatore 2

- R147. Condivide l’orientamento dell’Autorità e ritiene che, ad eccezione dei casi in cui gli operatori raggiungano un accordo preventivo, l’Autorità - a seguito dell’imposizione dell’obbligo di condivisione dell’infrastruttura di un operatore non SMP- potrà quantificare gli oneri dallo stesso sostenuti per il rispetto dell’obbligo imposto (D18).
- R148. Condivide l’orientamento dell’Autorità in merito all’utilizzo di una logica incrementale per il rimborso dei costi sostenuti dall’operatore obbligato a concedere la condivisione, ma ritiene necessario che i criteri ed i parametri da adottare per la valorizzazione di tali costi vengano condivisi preventivamente (D19).
- R149. Propone di seguito alcuni principi generali finalizzati ad individuare le casistiche a cui applicare la valorizzazione economica dei costi di condivisione sopportati dai soggetti coinvolti, con indicazione della tipologia di costi che devono essere considerati caso per caso (D20).
- I. condivisione di infrastrutture locali già realizzate e/o nella disponibilità;
 - II. condivisione di infrastrutture di lunga distanza già esistenti e/o nella disponibilità;
 - III. condivisione di infrastrutture di nuova realizzazione.

Con riferimento alla *prima casistica (infrastrutture locali)* propone la seguente struttura dei costi che dovranno essere valorizzati e remunerati all’operatore che concede la condivisione:

- a) per le tratte esterne relative alle infrastrutture locali, la definizione dei prezzi - in euro per metro – dovrà essere differenziata in funzione della maggiore o minore ampiezza del diametro del tubo/microtubo oggetto di cessione all’interno dell’infrastruttura condivisa;

- b) per le tratte relative ai raccordi di edificio delle infrastrutture locali, il criterio di valorizzazione economica dovrà essere differenziato sempre in considerazione del diametro dei tubi/microtubi oggetto di condivisione;
- c) Le condizioni economiche valorizzate secondo i criteri così stabiliti sono da intendersi come prezzi *una tantum* da riconoscere all'operatore che concede la condivisione secondo un modello IRU di lunga durata.

Con riferimento alla *seconda casistica (infrastrutture di lunga distanza)*, propone quanto segue:

- d) condizioni economiche differenziate tra cessione di tubi e cessione di microtubi;
- e) per ogni casistica (tubi/microtubi), dovranno essere definite condizioni economiche differenziate in funzione del grado reale di disponibilità degli spazi nell'infrastruttura oggetto di richiesta di condivisione. In particolare il prezzo per tubo/microtubo sarà maggiore laddove ci sia scarsa disponibilità di spazi ed andrà riducendosi nel caso non ci siano criticità legate alla disponibilità
- f) dovranno essere definite le regole per la misurazione della disponibilità all'interno dei microtubi considerando la necessità di garantire l'esistenza, a seguito di condivisione, di una quantità minima non comprimibile di infrastruttura libera ad uso del proprietario della stessa.

Con riferimento alla *terza casistica (infrastrutture di nuova generazione)* ritiene che alle condizioni economiche definite con riferimento alle infrastrutture di lunga distanza e a quelle locali dovrà essere applicato un contributo di realizzazione aggiuntivo per tratta, indipendentemente dal numero di tubi/microtubi acquistati dall'operatore che ha richiesto la condivisione, da riconoscere all'operatore che si fa carico di realizzare l'infrastruttura che sarà condivisa.

Operatore 3

R150. Con riferimento al quesito D18, ritiene che l'art. 89 comma 2 attribuisca all'Autorità solo il potere di stabilire i criteri per la ripartizione dei costi. Ritiene quindi che debba essere l'operatore a cui è imposta la condivisione (operatore cedente) a quantificare i costi e che l'Autorità debba vigilare sugli stessi; ciò alla luce del fatto che l'operatore è l'unico soggetto a conoscenza degli effettivi costi sostenuti, o da sostenere, per la condivisione stessa. Nel caso in cui poi l'operatore cedente sia un operatore non SMP ritiene altresì probabile che, per il servizio/prodotto/infrastruttura chiamato a condividere, non sussista alcun obbligo pregresso di sviluppo di un sistema di contabilità regolatoria. In un simile contesto ritiene necessario che l'Autorità definisca, nell'ambito di una consultazione pubblica nonché nell'ottica della trasparenza e della non discriminazione, una metodologia di costo univoca che dovrà essere applicata dagli operatori cedenti per il calcolo dei costi di condivisione e permetta a questi ultimi di recuperare i costi sostenuti per lo sviluppo di una contabilità regolatoria a cui, in qualità di non SMP, non era tenuto.

- R151. Sul punto D19 concorda con l'Autorità qualora abbia voluto intendere che dovranno essere valutati i costi inerenti tutte le attività (in termini di investimenti e costi operativi, incluso lo sviluppo di una contabilità regolatoria *ad hoc*) incrementali messe in atto dall'operatore cedente per poter fornire la condivisione. Precisa inoltre che tutte le attività incrementali, nell'accezione appena data, avranno effetti sia in termini di costi di installazione sia in termini di costi ricorrenti (canoni) inerenti l'utilizzo/occupazione di parte delle risorse/infrastruttura dell'operatore cedente, da parte dell'operatore che ha fatto richiesta di condivisione.
- R152. In relazione al quesito D20 ritiene naturale che l'Autorità, nel momento in cui definirà in una apposita consultazione pubblica la metodologia di costo univoca che dovrà essere applicata dagli operatori cedenti per il calcolo dei costi di condivisione, si baserà sull'applicazione del principio di causalità.

Proprietario di infrastrutture/concessionario 1

- R153. Condivide l'orientamento dell'Autorità laddove l'art. 89 comma 2 del Codice si ritenga applicabile esclusivamente nei confronti degli operatori.

Associazione 1

- R154. Ritiene che l'Autorità potrebbe intervenire, alla stregua della figura dell'arbitratore di cui all'art. 1349 del codice civile, per determinare il corrispettivo che remunererà i costi sostenuti dall'operatore per la condivisione delle infrastrutture, in ogni caso di *controversia* sullo stesso tra le parti interessate (D-18). Condivide l'orientamento D19 e suggerisce la ripartizione dei costi (LRIC) pro-quota, tra i diversi operatori, in proporzione all'effettiva occupazione (D-20).

Associazione 2

- R155. Al fine di incentivare le iniziative di condivisione ritiene che l'Autorità sia delegata, attraverso opportuni interventi normativi, a delineare criteri oggettivi per la determinazione dei costi in tutti i casi che vedano coinvolti Enti pubblici, soggetti di diritto pubblico o operatori di comunicazioni proprietari di infrastrutture utilizzabili per la realizzazione di reti di telecomunicazioni (D-18).
- R156. Quanto al quesito D-19, condivide l'orientamento dell'Autorità. Un tale approccio consente allo stesso tempo di salvaguardare l'investimento ed il valore dell'infrastruttura dell'operatore obbligato a condividerla, oltre ad agevolare e semplificare il processo di condivisione. Ritiene necessario, altresì, che i criteri ed i parametri da adottare per la valorizzazione di tali costi vengano condivisi preventivamente. In particolare dovranno essere valutati i costi inerenti tutte le attività (in termini di investimenti e costi operativi) incrementali messe in atto dall'operatore cedente per poter fornire la condivisione. Ritiene inoltre che tutte le attività incrementali, nell'accezione appena data, avranno effetti sia in termini di costi di installazione sia in termini di costi ricorrenti (canoni) inerenti l'utilizzo/occupazione di parte delle risorse/infrastruttura dell'operatore cedente da parte dell'operatore che ha fatto richiesta di condivisione.

Quanto al quesito D-20, ritiene essenziale condividere preventivamente criteri fondamentali per l'individuazione e ripartizione dei costi legati sia alla condivisione di infrastrutture già esistenti, sia alla remunerazione dei costi e dell'eventuale rischio di impresa relativi ad infrastrutture di nuova realizzazione.

In particolare, propone alcune casistiche a cui applicare la valorizzazione economica dei costi relativi alle attività svolte dai soggetti coinvolti con indicazione della tipologia di costi che devono essere considerati caso per caso:

- condivisione di infrastrutture locali già realizzate (e/o nella disponibilità);
- condivisione di infrastrutture di lunga distanza già esistenti (e/o nella disponibilità);
- condivisione di infrastrutture di nuova realizzazione (e/o nella disponibilità).

Operatore 4

R157. Con riferimento al quesito D18 ritiene che l'Autorità debba intervenire anche in caso di ipotesi di condivisione già in essere ma per le quali sono stati imposti costi eccessivi.

R158. Ritiene che l'applicazione della logica incrementale a favore dell'operatore obbligato a concedere la condivisione possa essere corretta nei casi di infrastrutture preesistenti che necessitano un adeguamento, e relativamente alla sola componente direttamente attribuibile alla richiesta di ospitalità dell'operatore richiedente. In caso di nuove realizzazioni, il computo dovrà comprendere una giusta e proporzionale ripartizione dei costi comuni, ad esempio quelli sostenuti per la realizzazione della sede di posa destinata ad ospitare infrastrutture di più operatori e dei relativi ripristini. Tali criteri potranno essere concordati direttamente dagli operatori con il contributo ed il coordinamento dell'Autorità, partendo dai risultati dei lavori del Comitato NGN riportati nell'Allegato 4 alla Proposta non vincolante di "linee guida per la transizione verso le reti NGN" intitolato "condizioni per la condivisione delle infrastrutture ivi comprese le installazioni all'interno dei condomini".

Operatore 5 e Proprietario di infrastrutture/concessionario 2

R159. Non condivide quanto proposto al quesito D18 e rimanda a quanto già rappresentato in risposta quesito D.17.

R160. Con riferimento al quesito D19, fermo restando quanto affermato in risposta alle domande D6 e D7 e che la norma richiamata concerne solo il rapporto di condivisione tra operatori, ritiene che il corrispettivo per la condivisione debba remunerare (pro-quota, ossia in proporzione all'effettiva occupazione) tutti i costi e non solo quelli incrementali.

R161. Con riferimento al quesito D20 le società ribadiscono che l'art. 89, comma 2, cit. concerne solo il rapporto di condivisione tra operatori. In ogni caso, valgono le considerazioni fornite in risposta al sub D.19.

Operatore 6

Con riferimento al quesito D-19, la società ritiene allo stato non proporzionata la logica incrementale dei costi di cui all'art. 8, comma 2, dello schema di Regolamento, tra l'altro non prevista nemmeno per l'operatore dominante.

Operatore 7

R162. Nell'evidenziare che la società ha fornito una risposta per aree tematiche piuttosto che di puntuale riscontro ai singoli quesiti, si rappresenta quanto segue. La società condivide gli orientamenti espressi dall'Autorità. In particolare ritiene che la promozione della condivisione delle infrastrutture rivesta un importante ruolo per lo sviluppo delle reti di nuova generazione. La Società non può, dunque, che apprezzare le disposizioni del Regolamento relative all'eventuale obbligo imposto dall'Autorità in capo a tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche – ovvero eventuale obbligo anche all'operatore che non ricopre una posizione di significativo potere di mercato - di condivisione delle proprie infrastrutture qualora, per ragioni quali la tutela dell'ambiente, la salute pubblica o la sicurezza, il patrimonio culturale, la pianificazione del territorio e la salvaguardia del paesaggio urbano o rurale, la costruzione di nuove infrastrutture non costituisca una valida alternativa. La società ritiene necessario che questa previsione non entri in conflitto con le attività di *business* degli operatori stessi: il pericolo è che l'Autorità possa imporre condizioni di accesso all'infrastruttura di operatori non SMP tali da deperire il valore della proposizione commerciale degli stessi. Nel caso specifico del rispondente, infatti, il *core business* dell'attività svolta è orientato proprio allo sviluppo della concorrenza sul proprio territorio attraverso l'offerta, ispirata ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione, di servizi di accesso *wholesale* alla propria infrastruttura passiva rivolti agli operatori di telecomunicazione. Nello specifico, tra gli altri, l'offerta dell'operatore scrivente prevede la fornitura di:

- i) affitto di fibra ottica spenta;
- ii) ospitalità sui nodi: affitto di moduli o spazio *rack* in locali attrezzati con accesso separato (ove disponibile) o condivisi tra più operatori;
- iii) servizio *roaming (wireless)*: messa a disposizione di una infrastruttura radio per erogare servizi di connettività (tali servizi vengono offerti sia su frequenze a 2,4 Ghz di tipo *best effort* sia su frequenze a 5,4 Ghz con banda garantita simmetrica o asimmetrica).

Per queste ragioni si ritiene opportuno che l'Autorità, nel prevedere i criteri di ripartizione dei costi della condivisione dell'infrastruttura, individui dei criteri in linea con i prezzi di mercato, già praticati dalla società rispondente.

D21. Si condivide l'opportunità di fornire nel caso generale, quindi anche di reti non dorsali, un orientamento al mercato tramite Linee Guida predisposte dall'Autorità al fine di agevolare l'armonizzazione a livello nazionale delle modalità di applicazione degli oneri previsti dalla legge?

Osservazioni degli operatori

Operatore 1

R163. Condivide le Linee Guida in tema di diritti di passaggio e accesso alle infrastrutture di posa.

Per ciò che attiene la posizione della rispondente in merito all'esigenza di definire principi armonizzati a livello nazionale in materia di installazione delle reti di comunicazione elettronica e di utilizzo delle infrastrutture civili esistenti, rimanda a quanto già evidenziato in risposta alle domande D1 e D2.

Relativamente al quesito in esame, e quindi con specifico riguardo all'intenzione dell'Autorità di agevolare l'armonizzazione a livello nazionale delle modalità di applicazione degli oneri previsti dalla legge, fa presente quanto segue.

1. In primo luogo osserva che, nonostante il disposto di cui al comma 2 dell'art. 93 del Codice e le numerose sentenze intervenute in materia⁹, è ancora piuttosto diffusa la tendenza delle Amministrazioni locali a gravare le attività di installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica di oneri ulteriori a quelli stabiliti dal Codice (ossia TOSAP o COSAP). A riguardo, le tipologie di oneri più ricorrenti sono, ad esempio: oneri di ripristino non proporzionali ed eccessivi rispetto alle manomissioni effettuate, oneri di civico ristoro, oneri di degrado, imputazione di un onere di occupazione demaniale anche in situazioni in cui non si effettua alcuna occupazione del bene (es. collocazione degli impianti su ponte stradale sovrastante il bene demaniale), oneri per collaudo e sorveglianza, canoni per servizi accessori svolti dalle Pubbliche Amministrazioni, richiesta di garanzie e penali.
2. Con specifico riguardo ai canoni per servizi accessori svolti dalle Pubbliche Amministrazioni, rileva che diversi Enti territoriali (in particolare le Regioni), stanno avanzando richieste economiche agli Operatori di comunicazione elettronica a remunerazione di servizi svolti, dalla Regione medesima, a beneficio degli impianti di comunicazione. Si riferisce in particolare al c.d. *canone di polizia idraulica*, ossia al canone – aggiuntivo a quello per l'occupazione del suolo - richiesto dall'Amministrazione locale a remunerazione del servizio di sorveglianza sui corsi d'acqua insistenti nel territorio di competenza. Considerato quanto stabilito dall'art. 93 del Codice, sia al comma 1 (divieto di imporre oneri o canoni non previsti dalla legge), che al comma 2 (divieto di imporre oneri ulteriori rispetto al ripristino dei luoghi ed al pagamento di un canone commisurato alla TOSAP o al COSAP), ritiene che i canoni di polizia idraulica non siano applicabili agli impianti degli Operatori di comunicazione elettronica.
3. Sempre con riferimento alle occupazioni afferenti beni appartenenti al demanio regionale, rileva una notevole disomogeneità dei canoni richiesti dalle Amministrazioni a remunerazione delle suddette occupazioni. Ciò

⁹ Consiglio di Stato, sentenza 1005/08; TAR Piemonte, sentenza 2362/10; Tribunale di Brescia, sentenza 2995/07; TAR Lombardia, sentenza 4064/09.

anche perché le Regioni stabiliscono con autonome Leggi i criteri da applicare per il calcolo dei canoni da imporre agli Operatori di comunicazione elettronica a corrispettivo delle occupazioni sul proprio demanio. Come già evidenziato alla domanda D5, ritiene che, stante quanto stabilito all'art. 35, comma 3, del Codice (*“per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93”*), anche le Regioni debbano applicare canoni di occupazione demaniale commisurati al COSAP o alla TOSAP.

4. Una ulteriore segnalazione riguarda, come sopra illustrato, i canoni richiesti dalle Società stradali/autostradali per l'occupazione dei rispettivi sedimi ad opera degli impianti di comunicazione elettronica. Come si è già avuto modo di osservare in precedenza, le suddette Società continuano a richiedere agli Operatori canoni di occupazione calcolati utilizzando i criteri stabiliti dal Codice della Strada, con ciò disattendendo la deroga a favore del Codice delle Comunicazioni Elettroniche definitivamente stabilita all'art. 1, comma 6, della Legge 69/2009.
5. Proprio con riferimento alla suddetta deroga, un ultimo aspetto che il rispondente intende portare all'attenzione dell'Autorità concerne l'individuazione del soggetto passivamente legittimato alla sopportazione degli oneri di spostamento degli impianti di telecomunicazioni posati in aree e/o strade appartenenti a Pubbliche Amministrazioni centrali o locali. In tali fattispecie, il Codice subordina la conservazione e il funzionamento degli impianti *“all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione”* (art. 92), senza che tuttavia la Pubblica Amministrazione possa imporre oneri finanziari o reali non previsti dalla legge come, a titolo esemplificativo, le fidejussioni (art. 93).

Sulla scorta del suddetto quadro normativo di riferimento, ipotizza due soluzioni:

- i. che gli oneri di spostamento gravino sempre sull'Operatore telefonico;
- ii. che gli oneri di spostamento gravino sull'Ente proprietario, quantomeno nei casi in cui lo spostamento è determinato da lavori sulla sede stradale ordinati dallo stesso Ente.

Sulla base di un'interpretazione sistematica degli artt. 92 e 93 del Codice ritiene la seconda delle soluzioni prospettate sostenibile sulla base delle seguenti considerazioni:

- I. l'art. 92 prevede condizioni che le parti possono concordare in via convenzionale per l'installazione e il mantenimento di impianti di reti di comunicazione elettronica. Queste condizioni non possono avere natura tecnico-economica, ossia non possono imporre oneri ulteriori che non siano legislativamente previsti (art. 93). Diversamente, si rischierebbe di violare i fondamentali principi della parità di trattamento e del divieto di discriminazione tra operatori presenti in differenti zone geografiche;
- II. contrariamente a quanto previsto per i concessionari autostradali, non esiste alcuna specifica norma del Codice che gravi l'operatore di

comunicazione elettronica degli oneri per spostamento causato dalla modifica della sede stradale promossa dall'Ente proprietario; anzi, l'art. 93, comma 2, primo periodo, consente di ritenere che l'Operatore di comunicazione elettronica sia affrancato dalle spese successive all'installazione degli impianti di comunicazione elettronica, e dunque anche da quelle relative al trasferimento degli impianti medesimi. L'anzidetta interpretazione troverebbe riscontro nella sentenza 19627/2004 (TIM S.p.A. contro Comune di Afragola), con la quale il TAR Napoli ha dichiarato illegittimo un regolamento comunale nella parte in cui, disattendendo quanto previsto dall'art. 93 del Codice, imponeva all'Operatore (tra l'altro) anche di assumere "l'impegno unilaterale a spostare l'impianto di telefonia mobile a propria cura e spese in determinati casi".

Stante quanto sopra esposto, la società accoglie con favore un intervento dell'Autorità teso ad agevolare l'armonizzazione a livello nazionale delle modalità di applicazione degli oneri previsti dalla legge.

A tal riguardo, ricapitolando quanto sopra evidenziato, la società sintetizza nella seguente tabella i soli oneri che, ai sensi della legislazione vigente, possono essere richiesti agli Operatori di comunicazione elettronica:

Attività	Oneri applicabili
Occupazione demanio comunale/provinciale	TOSAP/COSAP
Occupazione demanio regionale	Corrispettivi commisurati a TOSAP/COSAP
Occupazione del demanio statale	Canoni determinati con apposita Convenzione stipulata tra le parti e comunque calcolati in applicazione all'art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, utilizzando come parametri i valori TOSAP/COSAP
Occupazione sedi autostradali	Canone concordato con apposita Convenzione stipulata tra le parti o indennità determinata in applicazione dell'art. 94 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche
Occupazione demanio marittimo e aeroportuale	Canoni determinati in applicazione del Codice della Navigazione
Realizzazione/occupazione cavedi ex art. 40, Legge 166/2002	Corrispettivi commisurati alle spese comprovate e effettivamente sostenute dall'Ente
Accesso alle infrastrutture civili esistenti	Equo indennizzo a compensazione di eventuali pregiudizi subiti dall'Ente proprietario
Ripristini	Corrispettivi/opere commisurati alla manomissione effettuata

R164. La società segnala che nei Regolamenti scavi emanati dagli Enti territoriali è spesso presente la cosiddetta *clausola penale*, ovverosia la previsione che mira a sanzionare, con importi abitualmente elevati, gli Operatori di comunicazione elettronica che ritardano la riconsegna delle aree pubbliche occupate per i lavori di posa delle infrastrutture.

La società ritiene che se è vero che la penale da ritardo costituisce uno strumento per disporre la liquidazione preventiva del danno in caso di inadempimento contrattuale (art. 1382 c.c.), è altrettanto vero che tale istituto deve essere concordato tra le parti contraenti, sia in ordine alla sua concreta utilizzabilità, sia in ordine alla sua quantificazione.

Ad avviso della società i suddetti elementi non ricorrono nel caso dei Regolamenti scavi, dove la penale appare inserita autoritativamente ed unilateralmente dall'Ente locale, in un atto avente natura normativa e non già contrattuale.

Operatore 2

Condivide l'orientamento dell'Autorità.

Operatore 3

Condivide l'orientamento dell'Autorità.

Proprietario di infrastrutture/concessionario 1

Condivide l'orientamento dell'Autorità.

Associazione 1

Condivide l'orientamento dell'Autorità.

Associazione 2

Condivide l'orientamento dell'Autorità. Relativamente al quesito in esame e quindi con specifico riguardo all'intenzione dell'Autorità di agevolare l'armonizzazione a livello nazionale delle modalità di applicazione degli oneri previsti dalla legge, l'associazione fa presente quanto segue.

1. In primo luogo, si osserva che, nonostante il disposto di cui al comma 2 dell'art. 93 del Codice e le numerose sentenze intervenute in materia¹⁰, è ancora piuttosto diffusa la tendenza delle Amministrazioni locali a gravare le attività di installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica di oneri ulteriori a quelli stabiliti dal Codice (ossia TOSAP o COSAP). A riguardo, le tipologie di oneri più ricorrenti sono, ad esempio: oneri di ripristino non proporzionali ed eccessivi rispetto alle manomissioni effettuate, oneri di civico ristoro, oneri di degrado, imputazione di un onere di occupazione demaniale anche in situazioni in cui non si effettua alcuna occupazione del bene (es. collocazione degli impianti su ponte stradale sovrastante il bene demaniale), oneri per collaudo e sorveglianza, canoni per servizi accessori svolti dalle Pubbliche Amministrazioni, richiesta di garanzie e penali.

2. Con specifico riguardo ai canoni per servizi accessori svolti dalle Pubbliche Amministrazioni, rileva che diversi Enti territoriali (in particolare le Regioni), stanno avanzando richieste economiche agli Operatori di comunicazione elettronica a remunerazione di servizi svolti dalla Regione medesima a beneficio degli impianti

¹⁰ Consiglio di Stato, sentenza 1005/08; TAR Piemonte, sentenza 2362/10; Tribunale di Brescia, sentenza 2995/07; TAR Lombardia, sentenza 4064/09.

di comunicazione. Si riferisce in particolare al c.d. “canone di polizia idraulica”, ossia al canone – aggiuntivo a quello per l’occupazione del suolo - richiesto dall’Amministrazione locale a remunerazione del servizio di sorveglianza sui corsi d’acqua insistenti nel territorio di competenza. Considerato quanto stabilito dall’art. 93 del Codice, sia al comma 1 (divieto di imporre oneri o canoni non previsti dalla legge), che al comma 2 (divieto di imporre oneri ulteriori rispetto al ripristino dei luoghi ed al pagamento di un canone commisurato alla TOSAP o al COSAP), ritiene che i canoni di polizia idraulica non siano applicabili agli impianti degli Operatori di comunicazione elettronica.

3. Sempre con riferimento alle occupazioni afferenti beni appartenenti al demanio regionale, rileva una notevole disomogeneità dei canoni richiesti dalle Amministrazioni a remunerazione delle suddette occupazioni. In particolare le Regioni stabilirebbero, con autonome Leggi, i criteri da applicare per il calcolo dei canoni da imporre agli Operatori di comunicazione elettronica a corrispettivo delle occupazioni sul proprio demanio. Ritiene che, stante quanto stabilito all’art. 35, comma 3, del Codice (*“per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l’installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 93”*), anche le Regioni debbano applicare canoni di occupazione demaniale commisurati al COSAP o alla TOSAP. Una ulteriore segnalazione riguarda, come sopra illustrato, i canoni richiesti dalle Società stradali/autostradali per l’occupazione dei rispettivi sedimi ad opera degli impianti di comunicazione elettronica. Le suddette Società richiederebbero agli Operatori canoni di occupazione calcolati utilizzando i criteri stabiliti dal Codice della Strada, con ciò disattendendo la “deroga” a favore del Codice delle Comunicazioni Elettroniche definitivamente stabilita all’art. 1, comma 6, della legge n. 69/09.

4. Con riferimento alla suddetta “deroga”, un ultimo aspetto che intende viene portato all’attenzione dell’Autorità concerne l’individuazione del soggetto “passivamente legittimato” alla sopportazione degli oneri di spostamento degli impianti di telecomunicazioni posati in aree e/o strade appartenenti a Pubbliche Amministrazioni centrali o locali. In tali fattispecie, il Codice subordina innanzitutto la conservazione e il funzionamento degli impianti “all’osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione” (art. 92), senza che tuttavia la Pubblica Amministrazione possa imporre oneri finanziari o reali non previsti dalla legge come, a titolo esemplificativo, le fidejussioni (art. 93).

Sulla scorta di questo quadro normativo di riferimento, sono evidentemente ipotizzabili due soluzioni:

- i) che gli oneri di spostamento gravino sempre sull’Operatore telefonico;
- ii) che gli oneri di spostamento gravino sull’Ente proprietario, quantomeno nei casi in cui lo spostamento è determinato da lavori sulla sede stradale ordinati dallo stesso Ente.

Sulla base di un’interpretazione sistematica degli artt. 92 e 93 del Codice, ritiene applicabile la seconda delle soluzioni prospettate.

Stante quanto sopra esposto, l'associazione accoglie con favore un intervento dell'Autorità teso ad agevolare l'armonizzazione a livello nazionale delle modalità di applicazione degli oneri previsti dalla legge.

Operatore 4

R165. Condivide l'orientamento dell'Autorità. Le linee guida dovrebbero fissare i criteri anche per le ipotesi ad oggi non disciplinate dalla legge: l'uso di beni del demanio idrico o del demanio marittimo, l'attraversamento di ferrovie o autostrade. La società ritiene che i criteri debbano essere basati oltre che sull'estensione della rete, anche sull'effettivo onere arrecato dalla presenza della rete. Tali Linee Guida potrebbero costituire un utile riferimento per tutti gli enti coinvolti nella fase di rilascio dei permessi, nelle trattative per l'eventuale rinnovo ed eventualmente anche nella fase patologica avanti il giudice.

Inoltre tali Linee Guida potrebbero contribuire al rispetto del principio di trasparenza e parità di trattamento nelle procedure inerenti rilascio dei permessi e mantenimento di reti di telecomunicazioni.

Operatore 5 e Proprietario di infrastrutture/concessionario 2

R166. Condividono l'orientamento dell'Autorità purché le Linee Guida costituiscano un atto di indirizzo e non vincolante.